

**Manuale d'uso:**

**Trasmissione dei dati necessari alla determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020, alla determinazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento, e per l'avvio delle gestioni d'ambito tariffario avvenute nel medesimo periodo**

---

*Acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località*

*13 gennaio 2020*

Tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>1</b> | <b>Accesso alla raccolta .....</b>   | <b>6</b>  |
| <b>2</b> | <b>Il pannello di controllo della raccolta .....</b>                                       | <b>10</b> |
| <b>3</b> | <b>Funzionalità comuni nella raccolta dati .....</b>                                       | <b>13</b> |
| 3.1      | Funzione Seleziona località.....   | 13        |
| 3.2      | Il caricamento massivo.....  | 14        |
| 3.3      | I bottoni all'interno delle maschere .....   | 16        |
| 3.4      | La sezione Invio definitivo .....  | 17        |
| <b>4</b> | <b>Indicazioni generali sui contenuti della raccolta .....</b>                             | <b>19</b> |
| <b>5</b> | <b>Contenuto delle sezioni della raccolta .....</b>  | <b>20</b> |
| 5.1      | Dati di società .....  | 20        |
| 5.1.1    | Stratificazione contributi centralizzati .....   | 20        |
| 5.1.1.1  | Modalità di compilazione .....   | 20        |
| 5.1.2    | Investimenti, contributi e dismissioni in sistemi di telelettura e telegestione (tel)..... | 20        |
| 5.1.2.1  | Modalità di compilazione .....   | 21        |
| 5.1.3    | Gare d'ambito .....  | 21        |
| 5.1.3.1  | Modalità di compilazione .....   | 24        |
| 5.2      | Dati di località.....  | 25        |
| 5.2.1    | Stato di lavorazione località .....  | 25        |
| 5.2.1.1  | Modalità di compilazione .....   | 26        |
| 5.2.2    | Affidamento concessioni località a seguito gara d'ambito .....                             | 26        |
| 5.2.2.1  | Modalità di compilazione .....   | 33        |
| 5.2.3    | Riclassifiche reti di trasporto .....  | 34        |
| 5.3      | Attività di distribuzione .....  | 35        |
| 5.3.1    | Sezione I – Risultati Fisici .....   | 35        |

Tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

|          |  |    |
|----------|--|----|
| 5.3.1.1  | Modalità di compilazione .....                                       | 35 |
| 5.3.2    | Sezione II – Costo Storico .....                                     | 36 |
| 5.3.2.1  | Modalità di compilazione .....                                       | 36 |
| 5.3.3    | Sezione II - VIR .....   | 37 |
| 5.3.3.1  | Modalità di compilazione .....                                       | 41 |
| 5.3.4    | Sezione II - Rab Disallineate.....                                   | 41 |
| 5.3.4.1  | Modalità di compilazione .....                                       | 45 |
| 5.3.5    | Sezione II - Riclassificazione reti di trasporto.....                | 46 |
| 5.3.6    | Sezione II bis – Stratificazione contributi.....                     | 46 |
| 5.3.6.1  | Modalità di compilazione .....                                       | 47 |
| 5.3.7    | Sezione III – Riclassifiche .....                                    | 48 |
| 5.3.7.1  | Modalità di compilazione .....                                       | 49 |
| 5.3.8    | Sezione III – Riclassifiche per valori VIR.....                      | 49 |
| 5.3.9    | Sezione III – Riclassifiche per valori RAB DISALLINEATE .....        | 49 |
| 5.3.10   | Sezione III bis – Stratificazione Contributi per Riclassifiche ..... | 49 |
| 5.3.10.1 | Modalità di compilazione .....                                       | 51 |
| 5.3.11   | Sezione IV – Dismissioni .....                                       | 51 |
| 5.3.11.1 | Modalità di compilazione .....                                       | 53 |
| 5.3.12   | Sezione IV – Dismissioni per valori VIR.....                         | 53 |
| 5.3.13   | Sezione IV – Dismissioni per valori RAB DISALLINEATE.....            | 53 |
| 5.3.14   | Sezione IV bis – Stratificazione contributi per Dismissioni .....    | 53 |
| 5.3.14.1 | Modalità di compilazione .....                                       | 55 |
| 5.4      | Attività di misura.....  | 56 |
| 5.4.1    | Sezione I – Risultati fisici .....                                   | 56 |

Tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

|          |  |    |
|----------|--|----|
| 5.4.1.1  | Modalità di compilazione .....                                       | 56 |
| 5.4.2    | Sezione II – Costo Storico .....                                     | 56 |
| 5.4.2.1  | Modalità di compilazione .....                                       | 58 |
| 5.4.3    | Sezione II - VIR .....   | 58 |
| 5.4.3.1  | Modalità di compilazione .....                                       | 58 |
| 5.4.4    | Sezione II - Rab Disallineate.....                                   | 59 |
| 5.4.4.1  | Modalità di compilazione .....                                       | 59 |
| 5.4.5    | Sezione II - Riclassificazione reti di trasporto.....                | 59 |
| 5.4.6    | Sezione II bis – Stratificazione contributi.....                     | 60 |
| 5.4.6.1  | Modalità di compilazione .....                                       | 61 |
| 5.4.7    | Sezione III – Riclassifiche .....                                    | 62 |
| 5.4.7.1  | Modalità di compilazione .....                                       | 63 |
| 5.4.8    | Sezione III – Riclassifiche per valori VIR.....                      | 63 |
| 5.4.9    | Sezione III – Riclassifiche per valori RAB DISALLINEATE .....        | 63 |
| 5.4.10   | Sezione III bis – Stratificazione Contributi per Riclassifiche ..... | 63 |
| 5.4.10.1 | Modalità di compilazione .....                                       | 65 |
| 5.4.11   | Sezione IV – Dismissioni .....                                       | 65 |
| 5.4.11.1 | Modalità di compilazione .....                                       | 70 |
| 5.4.12   | Sezione IV – Dismissioni per valori VIR.....                         | 70 |
| 5.4.13   | Sezione IV – Dismissioni per valori RAB DISALLINEATE.....            | 70 |
| 5.4.14   | Sezione IV bis – Stratificazione contributi per Dismissioni .....    | 70 |
| 5.4.14.1 | Modalità di compilazione .....                                       | 72 |
| 5.5      | Allegati.....  | 73 |
| 5.5.1    | Invio certificazioni .....   | 73 |

Tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

|  |           |
|--|-----------|
| Allegato 4.....  | 75        |
| Allegato 5.....  | 76        |
| <b>6 Richiesta di informazioni.....</b>  | <b>77</b> |
| <b>7 APPENDICE 1.....</b>  | <b>78</b> |
| <b>APPENDICE 1 – DETERMINAZIONE DELLA STRATIFICAZIONE DEL VALORE DI<br/>   RICOSTRUZIONE A NUOVO IN ASSENZA DI STRATIFICAZIONE PUNTUALE.....</b> | <b>78</b> |
| • Criteri di valorizzazione delle singole tipologie di cespiti.....  | 78        |
| • Determinazione della matrice dei pesi.....   | 87        |

Tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

## 1 Accesso alla raccolta

Per poter accedere alla raccolta dati è necessario che l'impresa distributrice, nella persona del legale rappresentante, sia accreditata presso l'Anagrafica Operatori.

Pertanto, dopo essersi collegati al sito dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it), entrando nella sezione “**Operatori - Gas**”, si accede alla seguente pagina:



The screenshot shows the ARERA website interface. At the top, there is the ARERA logo and navigation links for 'Cerca', 'Contatti', and 'English'. Below the header, there are two main navigation buttons: 'CONSUMATORI' and 'OPERATORI'. The 'OPERATORI' button is selected, and the page title is 'Operatori gas'. The main content area is divided into several sections:

- Operatori gas:** A list of links including REMIT, Ricerca operatori, Anagrafica operatori, Anagrafica territoriale distribuzione, Anagrafica venditori, Reclami operatori/produitori, and Gare distribuzione gas.
- Le ultime novità:** A section titled 'DELIBERAZIONI' with a plus sign, containing three recent deliberations:
  - Delibera 642/2018/E/gas:** published 19 dicembre 2018, Estensione, alla società Co.m.e.s.i. S.r.l., dell'indagine conoscitiva in materia di investimenti delle imprese regolate.
  - Delibera 622/2018/I/gas:** published 19 dicembre 2018, Decisione del reclamo presentato da Elyra S.p.a. in liquidazione nei confronti di Metagas S.r.l.
  - Delibera 643/2018/S/eom:** published 17 dicembre 2018, Approvazione della proposta di Impegni presentata da Edison energia S.p.a. e chiusura del relativo procedimento sanzionatorio.
- Argomenti:** A list of topics including Bilanciamento, Codici di accesso ai servizi, Efficienza energetica, Evoluzione mercati dettaglio, Gare distribuzione, Monitoraggio retail, Prezzi e tariffe, Separazione contabile, Separazione funzionale, Settlement, Smart metering, Sistema informativo integrato, Sviluppo rete trasporto, and REMIT.
- Documenti e attività:** A list of documents and activities including Delibere, Testi integrati, Consultazioni, Determini, Comunicati e chiarimenti, Eventi e seminari, and **Raccolte dati** (indicated by an arrow).

**Figura 1.1: accesso raccolte dati**

Cliccando su “**Raccolte dati**” e, nella pagina successiva, su “**Accesso al sistema**”, si accede alla pagina in cui è possibile effettuare l'accesso (figura 1.2).

Tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

Inserisci Login e Password

Login

Password

LOGIN ANNULLA

ATTENZIONE: Per motivi di sicurezza, una volta terminato di utilizzare servizi che necessitano autenticazione, effettuare il logout e chiudere tutte le finestre del browser.

[Recupero password](#)

Per chiarimenti e supporto di tipo tecnico:



dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.30. oppure:

[infoanagrafica@arera.it](mailto:infoanagrafica@arera.it) (indicare sempre la Ragione Sociale e la PIVA del soggetto per cui si sta scrivendo).

### Figura 1.2: pagina di accesso

Dopo aver effettuato l'autenticazione, l'utente troverà una pagina, definita come Indice delle raccolte, che elenca le raccolte dati a cui è abilitato: tra queste troverà anche *"Rab Gas - Tariffe di distribuzione di gas naturale e di gas diversi dal naturale"*.

Selezionando il link relativo alla raccolta in questione, si accede alla pagina dello *"Storico edizioni raccolta dati Rab Gas - Tariffe di distribuzione di gas naturale e di gas diversi dal naturale"* (figura 1.3).

Tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

Raccolta dati: Rab Gas - Tariffe di distribuzione di gas naturale e di gas diversi dal naturale -

|                 |             |                                    |
|-----------------|-------------|------------------------------------|
| Indice raccolte | Anagrafiche | Parametri di controllo<br>RACCOLTA |
|-----------------|-------------|------------------------------------|

**Storico edizioni raccolta dati Rab Gas - Tariffe di distribuzione di gas naturale e di gas diversi dal naturale**

| Edizione   | Svolgimento raccolta         | Stato         | Stato compilazione | Invio definitivo |
|--|------------------------------|---------------|--------------------|------------------|
|  Anno solare 2018 conguaglio per tariffe 2020                 | Dal 13/01/2020 al 04/02/2020 | <b>Aperta</b> | Completata         | Non effettuato   |
|  <a href="#">Anno solare 2018 per tariffe 2020</a>            | Dal 18/10/2018 al 21/11/2019 | Chiusa        | Completata         | Non effettuato   |
|  <a href="#">Anno solare 2017 conguaglio per tariffe 2018</a> | Dal 14/08/2018 al 31/03/2019 | Chiusa        | Completata         | Non effettuato   |
|  <a href="#">Anno solare 2017 per tariffe 2019</a>            | Dal 01/05/2018 al 16/11/2019 | Chiusa        | Completata         | Non effettuato   |
|  <a href="#">Anno solare 2016 conguaglio per tariffe 2018</a> | Dal 17/01/2018 al 30/12/2018 | Chiusa        | Parziale           | Non effettuato   |
|  <a href="#">Anno solare 2016 per tariffe 2018</a>            | Dal 01/01/2017 al 31/12/2017 | Chiusa        | Parziale           | Non effettuato   |

**Figura 1.3: storico della raccolta**

In questa pagina si trova il *link* per tornare all'indice delle raccolte dati, oltre ad altre informazioni quali:

- l'edizione e il suo riferimento;
- il periodo di svolgimento della raccolta;
- lo stato della raccolta (aperta o chiusa);
- lo stato della compilazione (non iniziata, parziale o completa);
- le informazioni riguardanti l'invio definitivo (non effettuato o effettuato);
- il *link* per accedere alla raccolta rappresentato dall'icona che precede il riferimento dell'edizione o dallo stato della raccolta.

Il simbolo  indica che i dati sono modificabili in quanto non è stato ancora effettuato l'invio definitivo.

Il simbolo  indica che la raccolta è stata compilata completamente, ma non è stato ancora effettuato l'invio definitivo.

Tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località



Il simbolo  indica che i dati non sono modificabili, in quanto è già stato effettuato l'invio definitivo oppure perché la raccolta è chiusa.

Tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

## 2 Il pannello di controllo della raccolta

Accedendo alla raccolta viene visualizzata la pagina “**Pannello di controllo**” (figura 2.1) dove sono presenti tutte le voci inerenti a questa raccolta.

Tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

Pannello di controllo

|                 |             |   |  |
|-----------------|-------------|---|--|
| Indice raccolte | Anagrafiche | <b>Pannello di controllo<br/>RACCOLTA</b> |  |
|-----------------|-------------|---|--|

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Manuale  |                                     |
| <b>Dati società</b>  |                                     |
| Stratificazione contributi centralizzati   | COMPLA                              |
| Investimenti, contributi e dismissioni in sistemi di telelettura e telegestione (TEL)  | COMPLA                              |
| Gare d'ambito  | COMPLA                              |
| <b>Dati località</b>   |                                     |
| Stato di lavorazione località  | RIEPILOGO COMPLA                    |
| Affidamento concessioni località a seguito gara d'ambito   | COMPLA                              |
| Riclassifiche reti di trasporto  | COMPLA                              |
| <p>Con riferimento alle distribuzioni di gas diversi dal gas naturale si precisa quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Le località con anno di prima fornitura (APF) 2018 o 2019, possono non compilare le sezioni di seguito descritte.</li> <li>* Le località per le quali alla data del 31 dicembre 2018 il numero di punti di riconsegna attivi (PDR) risulta inferiore a 300, possono non compilare le sezioni di seguito descritte (devono però appuntare il flag PDR 300 presente in ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE - SEZIONE I - RISULTATI FISICI).</li> </ul> |                                     |
| <b>Attività di distribuzione</b>   |                                     |
| Sezione I - Risultati Fisici   | RIEPILOGO COMPLA                    |
| Sezione II - Costo Storico   | RIEPILOGO COMPLA                    |
| Sezione II - VIR   | RIEPILOGO COMPLA                    |
| Sezione II - Rab Disallineate  | RIEPILOGO COMPLA                    |
| Sezione II - Riclassificazione reti di trasporto   | RIEPILOGO COMPLA                    |
| Sezione II bis - Stratificazione contributi  | RIEPILOGO COMPLA                    |
| Sezione III - Riclassifiche  | SELEZIONA LOCALITÀ RIEPILOGO COMPLA |
| Sezione III bis - Stratificazione Contributi per Riclassifiche   | SELEZIONA LOCALITÀ RIEPILOGO COMPLA |
| Sezione IV - Dismissioni   | SELEZIONA LOCALITÀ RIEPILOGO COMPLA |
| Sezione IV bis - Stratificazione contributi per dismissioni  | SELEZIONA LOCALITÀ RIEPILOGO COMPLA |
| <b>Attività di misura</b>  |                                     |
| Sezione I - Risultati fisici   | RIEPILOGO COMPLA                    |
| Sezione II - Costo Storico   | RIEPILOGO COMPLA                    |
| Sezione II - VIR   | RIEPILOGO COMPLA                    |
| Sezione II - Rab Disallineate  | RIEPILOGO COMPLA                    |
| Sezione II - Riclassificazione reti di trasporto   | RIEPILOGO COMPLA                    |
| Sezione II bis - Stratificazione contributi  | RIEPILOGO COMPLA                    |
| Sezione III - Riclassifiche  | SELEZIONA LOCALITÀ RIEPILOGO COMPLA |
| Sezione III bis - Stratificazione Contributi per Riclassifiche   | SELEZIONA LOCALITÀ RIEPILOGO COMPLA |
| Sezione IV - Dismissioni   | SELEZIONA LOCALITÀ RIEPILOGO COMPLA |
| Sezione IV bis - Stratificazione contributi per dismissioni  | SELEZIONA LOCALITÀ RIEPILOGO COMPLA |
| <b>Allegati</b>  |                                     |
| Invio certificazioni   | COMPLA                              |

ELENCO COMUNICAZIONI
INVIO DEFINITIVO

**Figura 2.1: Pannello di controllo della raccolta**

Tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

Nel pannello di controllo, come nel resto del sistema, è presente il bottone per poter tornare all'indice delle raccolte (riquadro verde in figura 2.1). Inoltre da qualunque punto del sistema è sempre possibile tornare a questa pagina cliccando il bottone in alto a destra "Pannello di controllo RACCOLTA" (riquadro rosso in figura 2.1).

Nel pannello di controllo, sono presenti diverse voci e accanto a queste i bottoni:

- **SELEZIONA LOCALITÀ:** che permette la selezione delle località per le quali rettificare i dati relativi al campo di "Quota di proprietà" per gli Anni Solari precedenti per le maschere relative a "Sezione III - Riclassifiche", "Sezione III bis - Stratificazione contributi per Riclassifiche", "Sezione IV - Dismissioni" e "Sezione IV bis - Stratificazione contributi per Dismissioni" (vedi paragrafo 3.1).
- **RIEPILOGO:** che permette di visualizzare l'elenco delle località dell'operatore per le sezioni relative ai *Dati località*;
- **COMPILA:** che permette di compilare le maschere delle sezioni *Dati società e Allegati* o di accedere al menù di compilazione per la sezione *Dati località*.

I bottoni di compilazione cambieranno aspetto in base allo stato: il tasto di compilazione associato ad una voce, in principio di colore celeste, diviene azzurro acceso quando tutte le maschere associate alla sezione sono state compilate.

**ATTENZIONE: nell'elenco delle località associate all'operatore sono comprese anche località in stato di pending.**

Per queste ultime (cfr. manuale Anagrafica territoriale) è possibile visualizzare i dati precedentemente memorizzati, ma non modificarli né salvare le maschere. Per poter effettuare l'invio definitivo è dunque necessario che la situazione di pendenza sia risolta (confermando l'avvenuta acquisizione/cessione nell'Anagrafica territoriale o sollecitando l'operatore cedente a farlo qualora sia stata dichiarata un'acquisizione non confermata dalla controparte).

Tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

## 3 Funzionalità comuni nella raccolta dati

### 3.1 Funzione Selezione località

La funzione, cui si accede attraverso il bottone “SELEZIONA LOCALITÀ” presente nel pannello di controllo è disponibile per le seguenti maschere dell’attività di distribuzione e dell’attività di misura:

- Sezione III – Riclassifiche;
- Sezione III bis – Stratificazione Contributi per Riclassifiche;
- Sezione IV – Dismissioni;
- Sezione IV bis – Stratificazione contributi per dismissioni.

Premendo il bottone il sistema presenta l'elenco delle località dell' esercente che rispettano le seguenti condizioni:

- sono a gas naturale
- non hanno lo stato di lavorazione “**Verificato con l’Ente concedente**” da edizioni precedenti della raccolta

e tutti i periodi di riferimento per i quali la località risultava presente (figura 3.1).

La funzione consente di scegliere per quali località e quali periodi di riferimento modificare i dati relativi alla “**Quota di proprietà**”.

Selezionando una o più località per uno o più periodi di riferimento e premendo il bottone “CONFERMA”, si accede alla sezione di caricamento massivo (paragrafo 3.2), da cui sarà possibile scaricare il template Excel che comprenderà, oltre alle località compilabili per il periodo di riferimento in corso, anche quelle selezionate per i periodi.

Tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

Questa funzionalità consente di snellire il processo di caricamento massivo in quanto verranno considerate, per le sezioni sopra indicate, le sole località selezionate per la generazione del template Excel che verrà poi utilizzato per il caricamento massivo.



| Anno Solare 2013 |            |                                     |
|------------------|------------|-------------------------------------|
| 1234             | Località A | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2345             | Località B | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3456             | Località C | <input type="checkbox"/>            |
| 4567             | Località D | <input type="checkbox"/>            |

**Figura 3.1: elenco località anni precedenti**

### 3.2 Il caricamento massivo

Una modalità alternativa di Compilazione è il Caricamento Massivo.

I caricamenti massivi sono disponibili solo per le maschere della seconda sezione (Dati località) e permettono di salvare contemporaneamente i dati relativi a tutte le località dell'operatore, senza il bisogno di accedere alle singole pagine.

Per utilizzare tale modalità basta selezionare il pulsante RIEPILOGO dal Pannello di controllo raccolta. Il sistema presenterà, sotto l'elenco delle proprie località, una maschera come da immagine seguente<sup>1</sup>:

<sup>1</sup> L'aspetto del pulsante Sfoglia e della casella di caricamento può variare a seconda del browser utilizzato


Tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località



**Figura 3.2: Caricamento massivo**

Per prima cosa occorre scaricare il *template Excel* (.xls), cliccando sull'icona raffigurante un cerchio arancione con una freccia bianca all'interno (riquadro rosso in figura 3.2). Il *file* scaricato conterrà (se presenti) i dati già caricati nella sezione corrente per tutte le località e dovrà essere completato seguendone l'intuitiva impostazione grafica.

Per i distributori con un elevato numero di località c'è una diversa modalità di generazione del *template* per il caricamento massivo (figura 3.3). In questo caso, sarà necessario premere il bottone INVIA RICHIESTA per effettuare la richiesta di generazione del *template* massivo, che verrà inviato all'indirizzo dell'utente che ha fatto la richiesta il giorno successivo alla richiesta stessa.



**Figura 3.3: Caricamento massivo per elevato numero di località**

Dopo la compilazione, il *file* deve essere caricato sul sistema, cliccando sul bottone SFOGLIA si apre una finestra da cui selezionare il documento *Excel* opportunamente compilato. Cliccando sul bottone CARICA si carica il contenuto del *file* nel sistema.

Tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

Appena caricato il *file*, a video comparirà un messaggio che indica se l'*upload* del *file* è andato a buon fine: **questo non implica che il sistema abbia accettato e salvato i dati in esso contenuti.**

Entro pochi minuti si riceverà infatti un'*e-mail* per informare dell'avvenuto salvataggio dei dati inseriti o, qualora fossero stati riscontrati degli errori, il motivo del rifiuto e i valori eventualmente da correggere.

È possibile ripetere ogni caricamento più volte: ogni volta che un invio massivo va a buon fine i dati contenuti nel *file Excel* sovrascrivono i precedenti valori eventualmente dichiarati per quella sezione, se invece sono riscontrati errori o vincoli non rispettati, nessun nuovo dato viene salvato.

**ATTENZIONE: le maschere compilate con caricamento massivo sono salvate automaticamente.**

NOTA: i dati caricati attraverso questa funzionalità saranno visibili all'interno delle maschere solo dopo l'avvenuta ricezione dell'*e-mail* riguardante l'esito del caricamento.

**ATTENZIONE: dall'elenco delle località presenti nel *file Excel* sono escluse eventuali località in stato di pending.**

Per queste ultime non è infatti consentito il salvataggio di nuovi dati finché la situazione di pendenza non viene risolta.

### **3.3 I bottoni all'interno delle maschere**

All'interno delle maschere delle sezioni "*Dati società*", "*Dati località*" e "*Sezione I - Risultati Fisici*" è possibile cancellare tutti i dati imputati nella maschera e aggiornare lo stato di compilazione della stessa in "*Non Compilato*" mediante il bottone CANCELLA DATI.

In fondo alla pagina, inoltre, è presente una banda blu che contiene dei bottoni e può essere di tre tipi:

Tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

- se la maschera appartiene alle sezioni *Dati società* e *Dati località*, i bottoni presenti sono:



- se la maschera appartiene alle sezioni *Attività di distribuzione* e *Attività di misura*, i bottoni presenti sono:



- per la maschera di *Invio allegati* i bottoni presenti sono:



- SALVA: permette il salvataggio dei dati imputati. **Attenzione: i dati non vengono salvati in automatico, bisogna sempre darne esplicita conferma attraverso il bottone SALVA.**
- ELENCO MASCHERE: riporta alla pagina con l'elenco delle località da compilare. Anche in questo caso se si sono imputati dei dati nella maschera questi NON vengono salvati automaticamente; pertanto ogni volta che si rientra nelle maschere saranno presenti i dati dell'ultimo salvataggio effettuato.
- STAMPA PDF: genera il *pdf* della maschera.
- INVIO DEFINITIVO: porta alla sezione *Invio definitivo*.
- ANNULLA: permette di ritornare al pannello di controllo della raccolta. Anche in questo caso se si sono imputati dei dati nella maschera questi NON vengono salvati automaticamente; pertanto ogni volta che si rientra nelle maschere saranno presenti i dati dell'ultimo salvataggio effettuato.

### 3.4 La sezione Invio definitivo

È possibile accedere a questa sezione in più modi:

Tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

- dal pannello di controllo della raccolta tramite il bottone INVIO DEFINITIVO
- dalle maschere, attraverso il bottone INVIO DEFINITIVO

In tutti i casi se la compilazione della raccolta non è stata completata il sistema non permette l'invio definitivo dei dati e mostra un messaggio che avvisa l'utente dell'impossibilità di effettuare tale operazione. Se invece la compilazione della raccolta è completa, il sistema chiede conferma sulla volontà di effettuare l'invio o se si desidera annullare e tornare alla compilazione.

A invio definitivo avvenuto, il sistema spedisce un'e-mail al rappresentante legale e agli utenti delegati, con in allegato l'attestato della avvenuta ricezione dei dati da parte del sistema.

**NOTA:** nel caso in cui l'impresa distributrice NON gestisca nuove località sorte dopo il 16 ottobre 2019, NON gestisca località in avviamento e NON abbia avviato una gestione d'ambito tariffario e nel caso in cui non siano stati modificati i dati riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento oneroso, l'invio definitivo è facoltativo. In caso di mancato invio, verrà mantenuto come valido quello effettuato nell'edizione di ottobre.

**ATTENZIONE: Per effettuare l'invio dei dati è necessario aver compilato totalmente la raccolta dati.**

Tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

## 4 Indicazioni generali sui contenuti della raccolta

La presente raccolta è rivolta:

- **con riferimento ai dati tariffari:**
  - alle imprese di distribuzione interessate dalla nascita di località successivamente alla data del 16 ottobre 2019 (di seguito si indicherà con **località nuove** le località in cui la prima fornitura di gas è avvenuta in data successiva al 16 ottobre 2019, e con **località trasformate** le località interessate da separazione/unione, le località che passano da non rilevanti a rilevanti ai fini tariffari e i casi di trasformazione da GPL a gas naturale per le località con meno di 300 punti di riconsegna);
  - alle imprese di distribuzione che servono **località in avviamento** (anno di prima fornitura 2018 o 2019);
  - alle imprese di distribuzione che nel periodo intercorrente tra il 17 ottobre 2019 e il 31 dicembre 2019, estremi compresi, hanno avviato una gestione d'ambito tariffario;
  - alle imprese di distribuzione sorte successivamente alla data del 16 ottobre 2019, compresi i casi di incorporazione, fusione etc.
- **con riferimento ai dati relativi alla quota parte dei cespiti di proprietà del gestore uscente soggetta a trasferimento a titolo oneroso:**
  - a tutte le imprese di distribuzione.

Tutte le informazioni trasmesse all'Autorità devono essere conservate dall'impresa distributrice in modo ordinato e rese accessibili per un periodo non inferiore a dieci anni.

L'Autorità ritiene i dati ricevuti per la determinazione tariffaria di natura riservata e confidenziale, pertanto tali dati verranno diffusi nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

La presente raccolta dati **termina** perentoriamente il **4 febbraio 2020**.

**La configurazione** presa a riferimento è quella in essere **alla data del 31 dicembre 2019**.

Tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

## 5 Contenuto delle sezioni della raccolta

### 5.1 Dati di società

#### 5.1.1 Stratificazione contributi centralizzati

Con riferimento alle sole imprese distributrici che hanno iniziato l'attività di distribuzione del gas successivamente alla data del 16 ottobre 2019, per ciascun anno e per ciascun cespite presente nei bilanci delle medesime imprese, riportare i valori dei contributi pubblici capitalizzati.

Per le altre imprese distributrici la presente sezione non è abilitata e quindi non modificabile.

**NOTA:** Nei casi di acquisizioni societarie successive alla data del 16 ottobre 2019, il soggetto entrante può richiedere alla Direzione Infrastrutture l'abilitazione all'inserimento dei dati di contributi già dichiarati dal soggetto uscente nelle precedenti raccolte.

##### 5.1.1.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.

#### 5.1.2 Investimenti, contributi e dismissioni in sistemi di telelettura e telegestione (tel)

Con riferimento alle sole imprese distributrici che hanno iniziato l'attività di distribuzione del gas successivamente alla data del 16 ottobre 2019, per ciascun anno e per ciascun cespite presente nei bilanci delle medesime imprese, riportare:

- il valore dei nuovi investimenti realizzati **al netto delle immobilizzazioni in corso [NI (no LIC)];**
- il valore dei contributi percepiti;

Tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

- il valore delle immobilizzazioni in corso **[LIC]**;
- il valore delle immobilizzazioni in corso di anni precedenti entrate in esercizio **[LIC prec.]**;
- il valore delle eventuali dismissioni e relativi contributi;
- il valore delle eventuali riclassifiche e relativi contributi.

Per le altre imprese distributrici la presente sezione non è abilitata e quindi non modificabile.

**NOTA:** Nei casi di acquisizioni societarie successive alla data del 16 ottobre 2019, il soggetto entrante può richiedere alla Direzione Infrastrutture l'abilitazione all'inserimento dei dati di investimento, già dichiarati dal soggetto uscente nelle precedenti raccolte, riferiti a sistemi di telelettura/telegestione, purché ancora in esercizio ed in uso.

#### **5.1.2.1 Modalità di compilazione**

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.

#### **5.1.3 Gare d'ambito**

La presente sezione deve essere compilata solo se è stata avviata la gestione di ambito tariffario nel periodo intercorrente tra il 17 ottobre 2019 e il 31 dicembre 2019 estremi compresi.

#### **AMBITO**

Selezionare nella casella combinata l'ambito tariffario per il quale è stata avviata la gestione d'ambito tariffario.

#### **DATA INIZIO AFFIDAMENTO AMBITO – ARTICOLO 7, COMMI 1 E 5 DEL CONTRATTO TIPO**

Tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

Indicare la data di inizio affidamento secondo quanto previsto dall'articolo 7, commi 1 e 5 dello schema di contratto tipo.

#### **CONTRATTO DI SERVIZIO**

Allegare il contratto di servizio, sottoscritto tra il gestore entrante e la stazione appaltante, in formato pdf.

#### **SOTTOSEZIONE AMBITI NATI DA ACCORPAMENTO**

##### **AMBITO NATO DA ACCORPAMENTO**

indicare "Sì" se l'ambito tariffario in esame è nato da accorpamento di ambiti tariffari secondo quanto previsto dal DM 19 gennaio 2011 altrimenti indicare "No".

##### **AMBITI ACCORPATI CON MENO DI 100.000 PDR (ARTICOLO 3 DELIBERA 11 OTTOBRE 2012, 407/2012/R/GAS)**

Il campo risulta compilabile solo se il campo "**AMBITO NATO DA ACCORPAMENTO**" risulta uguale a "Sì".

Indicare "Sì" se l'accorpamento ha interessato ambiti di dimensioni inferiori a 100.000 PDR, altrimenti indicare "No".

##### **AMBITI ACCORPATI CON PIÙ DI 100.000 PDR (ARTICOLO 2 DELIBERA 30 MAGGIO 2013, 230/2013/R/GAS)**

Il campo risulta compilabile solo se il campo "**AMBITO NATO DA ACCORPAMENTO**" risulta uguale a "Sì".

Indicare "Sì" se l'accorpamento ha interessato ambiti di dimensioni superiori a 100.000 PDR, altrimenti indicare "No".

#### **SOTTOSEZIONE ADEMPIMENTI DELIBERA 11 OTTOBRE 2012, 407/2012/R/GAS**

##### **CG, QA, QC**

Tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

Indicare i valori risultanti dall'applicazione delle formule riportate all'articolo 1 della deliberazione 11 ottobre 2012, 407/2012/R/gas, come successivamente modificata e integrata. Si ricorda che il corrispettivo **CG** deve essere aggiornato all'anno 2019 secondo le disposizioni previste dall'articolo 4 della medesima deliberazione 11 ottobre 2012, 407/2012/R/gas.

Nello specifico il valore di **CG**, risultante dall'applicazione della formula di cui all'articolo 1 della deliberazione 11 ottobre 2012, 407/2012/R/gas, calcolato con riferimento all'anno 2012, deve essere moltiplicato per l'indice relativo al tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istat, che, in coerenza con l'indice utilizzato ai fini delle determinazioni tariffarie, per l'anno 2019 è pari a 1,07454.

### **INTERESSI CG**

Nel caso in cui siano state corrisposte, dal gestore uscente alla stazione appaltante, anticipazioni relative al corrispettivo *una tantum* di cui all'articolo 8, comma 1 del DM 226/11, indicare il valore degli interessi maturati sulle anticipazioni corrisposte, che il gestore entrante ha restituito al gestore uscente nel momento in cui è stata avviata la gestione d'ambito, calcolato secondo le disposizioni previste dalla deliberazione 3 luglio 2014, 326/2014/R/gas, applicando i tassi di interesse indicati nella medesima deliberazione 3 luglio 2014, 326/2014/R/gas, per gli anni 2014 e 2015, e nella deliberazione 14 gennaio 2016, 10/2016/R/gas, con riferimento al triennio 2016-2018. Per gli anni successivi al 2018 il tasso di interesse da applicare è quello previsto dall'articolo 1, lettera b) della medesima deliberazione 326/2014/R/gas

### **SOTTOSEZIONE SCONTO TARIFFARIO**

#### **VALORE MASSIMO DELLO SCONTO ( $V_{lim}$ )**

Indicare, su base annua, il valore massimo dello sconto ( $V_{lim}$ ), come riportato nel bando di gara.

#### **PERCENTUALE SCONTO OFFERTA IN SEDE DI GARA**

Indicare la percentuale di sconto offerta in sede di gara.

Tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

Nel caso in cui il valore di rimborso non sia stato concordamente definito tra le parti, si ricorda che, come precisato nei chiarimenti dell'autorità del 13 marzo 2015 e nei chiarimenti pubblicati sul sito del Ministero dello sviluppo economico, il valore dello sconto tariffario ( $V_{LIM}$ ) non sarà più modificato, essendo un valore offerto dal partecipante in sede di gara, come percentuale rispetto ad un valore massimo di sconto il cui primo termine (punto i. della lettera a) dell'articolo 13, comma 1 del decreto n. 226/11) è definito in sede di gara, considerando il valore di riferimento di cui all'art. 5 comma 16.

#### **5.1.3.1 Modalità di compilazione**

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- È possibile salvare la maschera senza aggiungere alcun ambito.
- Si può aggiungere un ambito premendo l'apposito bottone "AGGIUNGI AMBITO".
- Tutti i campi sono obbligatori ad eccezione del "**Contratto di servizio in formato pdf**".
- I campi numerici devono essere maggiori o uguali a zero.
- I campi numerici devono avere al massimo 2 decimali.
- La "**Data inizio affidamento Ambito**" deve essere compresa tra il 17/10/2019 e il 31/12/2019.
- Il file caricato per il "**Contratto di servizio in formato pdf**" deve essere in formato pdf.
- Rispondendo Sì a "**Ambito nato da accorpamento**", appariranno 2 ulteriori opzioni da compilare.
- I campi "**Ambiti accorpati con meno di 100.000 PDR**" e "**Ambiti accorpati con più di 100.000 PDR**" non possono assumere lo stesso valore.

Tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

- Perché i dati vengano salvati correttamente, è necessario premere il bottone “AGGIUNGI/MODIFICA” e successivamente il bottone “SALVA”.

## 5.2 Dati di località

### 5.2.1 Stato di lavorazione località

Con riferimento alle sole località con stato **Da processare** e **Valutato dal gestore**, è possibile modificare i dati in precedenza dichiarati e, qualora i medesimi dati siano stati nel frattempo verificati in contraddittorio con l'Ente locale concedente e sia stato raggiunto l'accordo con quest'ultimo, è possibile nella presente sezione modificare lo stato di lavorazione in **Verificato con l'Ente concedente**.

È inoltre possibile cambiare lo stato **Da processare** con **Valutato dal gestore** e viceversa.

Si riportano di seguito le definizioni relative allo **Stato di lavorazione delle località**:

- **Da processare:** i dati disponibili sono stati inseriti in via del tutto provvisoria dal gestore. Per le località con stato **Da processare** non è possibile calcolare lo *split* della RAB.
- **Valutato dal gestore:** il gestore ha valutato lo *split* dei valori delle immobilizzazioni presenti nelle schede tariffarie (già riconciliate con le evidenze delle fonti contabili obbligatorie) sulla base delle fonti contabili eventualmente fornite da altri soggetti proprietari, nonché, ove necessario, della ripartizione della consistenza fisica dei cespiti in RAB e dell'interpretazione del contratto di concessione.
- **Verificato con l'Ente concedente:** il gestore ha determinato lo *split* dei valori delle immobilizzazioni presenti nelle schede tariffarie (già riconciliate con le evidenze delle fonti contabili obbligatorie) sulla base delle fonti contabili eventualmente fornite da altri soggetti proprietari, nonché, ove necessario, della ripartizione della consistenza fisica dei cespiti in RAB e dell'interpretazione del contratto di concessione, verificate in contraddittorio con l'Ente locale concedente e sui quali ha raggiunto l'accordo con quest'ultimo.

**NOTA:** Nel caso di località in stato **Da processare** il gestore può decidere se inserire dati provvisori oppure se lasciare «zero». In ogni caso potrà procedere successivamente alle necessarie rettifiche, secondo quanto indicato nel seguito.

Tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

Si segnala inoltre che la presente sezione deve essere compilata e salvata solo dopo aver terminato il caricamento dei dati economici.

Il sistema non prevede salvataggi parziali pertanto il caricamento/salvataggio dei dati inseriti deve essere necessariamente effettuato in un'unica soluzione.

Nella successiva figura 5.2 è riportata la maschera “**Stato di lavorazione località**”.



|                   | Da processare         | Validato dal gestore  | Verificato con l'Ente concedente |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 8780 - Località A | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| 8781 - Località B | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            |

**Figura 5.2: maschera Stato di lavorazione località**

### 5.2.1.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- È obbligatorio scegliere uno stato per ogni località mostrata.
- Lo stato “**Verificato con l’Ente concedente**” non è modificabile se è stato scelto in un periodo precedente.
- Se lo stato “**Verificato con l’Ente concedente**” è stato scelto nell’edizione in corso, è modificabile attraverso il bottone *CANCELLA DATI*.

### 5.2.2 Affidamento concessioni località a seguito gara d'ambito

La presente sezione è compilabile solo se è stato registrato l’affidamento dell’ambito tariffario nella sezione “GARE D’AMBITO”.

Pertanto, nel caso in cui ricorra la condizione di cui al precedente paragrafo, si deve selezionare l’ambito interessato.

Tariffe di riferimento provvisorie per l’anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l’anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

Una volta selezionato l'ambito, utilizzando il pulsante "AGGIUNGI LOCALITÀ", nella casella combinata presente nel campo "Località" vengono elencate le sole località, alimentate con gas naturale, appartenenti all'ambito tariffario in cui il gestore entrante risulta svolgere il servizio di distribuzione alla data del 31 dicembre 2019, come risultante dagli aggiornamenti dell'anagrafica territoriale.

Per ciascuna località presente nella casella combinata del campo "Località", si dovranno riportare le seguenti informazioni:

#### **TIPO GESTIONE**

Selezionare:

- a) "Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG)" nel caso in cui alla data di consegna dell'impianto, il gestore entrante risultava diverso dal gestore uscente, tenendo conto, ai fini dell'identificazione dei profili soggettivi del gestore entrante e del gestore uscente, di quanto indicato all'articolo 26 della RTDG;
- b) "Gestore entrante uguale a gestore uscente (comma 23.1, lettera b) della RTDG)" nel caso in cui alla data di consegna dell'impianto, il gestore entrante coincideva con il gestore uscente, tenendo conto, ai fini dell'identificazione dei profili soggettivi del gestore entrante e del gestore uscente, di quanto indicato all'articolo 26 della RTDG.

#### **DATA CONSEGNA IMPIANTO**

indicare la data di consegna dell'impianto riportata nel verbale di consegna di cui all'articolo 7, comma 4 dello schema di contratto tipo.

#### **VERBALE CONSEGNA IMPIANTO**

allegare copia del verbale di consegna, in formato pdf, redatto secondo le disposizioni previste dall'articolo 7, comma 4 dello schema di contratto tipo.

#### **RAB DISALLINEATA - ART. 24 RTDG**

indicare "Sì" qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 24, comma 1, della RTDG, altrimenti indicare "No".

Tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

## **PERIMETRO INTERESSATO**

Il campo viene abilitato solo se la scelta indicata nel campo “Rab disallineata - Art. 24 RTDG” risulta uguale a “Sì”.

In tal caso si deve selezionare il perimetro di applicazione scegliendo fra le seguenti opzioni:

- Intero perimetro;
- Solo parte comunale;
- Solo parte gestore.

Se il campo “Tipo Gestione” della presente maschera risulta uguale a “Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG)”, il perimetro interessato sarà necessariamente quello relativo a “Solo parte comunale”.

## **RICOSTRUZIONE RAB DISALLINEATA**

Il campo viene abilitato solo se la scelta indicata nel campo “Rab disallineata - Art. 24 RTDG” risulta uguale a “Sì”.

Selezionare dalla casella combinata la modalità utilizzata per la ricostruzione della stratificazione scegliendo tra una delle seguenti opzioni:

- Stratificazione pubblicata sul bando di gara;
- Stratificazione standard.

## **RICOSTRUZIONE VIR**

Il campo viene abilitato solo se la scelta indicata nel campo “Tipo Gestione” risulta uguale a “Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG)”.

In tal caso selezionare dalla casella combinata la modalità utilizzata per la ricostruzione della stratificazione scegliendo tra una delle seguenti opzioni:

- Stratificazione pubblicata sul bando di gara;
- Stratificazione standard.

Tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

## QUOTA CIN170 SOGGETTA A TRASFERIMENTO ONEROSO

Il campo viene abilitato solo se la scelta indicata nel campo “Tipo Gestione” risulta uguale a “Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG”.

Solo nel caso in cui, per la località in esame, il valore del capitale investito netto (CIN<sub>170</sub>), determinato ai fini tariffari, sia stato calcolato con il criterio d’ufficio previsto dall’articolo 7, comma 6 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/gas/159/08 (RTDG 2009-2012), è necessario indicare il valore della quota di CIN<sub>170</sub>, relativo al perimetro del medesimo CIN<sub>170</sub> riferibile alla porzione di investimenti soggetta a trasferimento oneroso (*QuotaCIN170<sub>oner</sub>*), che è pari al rapporto tra il valore industriale residuo (VIR), relativo alla porzione soggetta a trasferimento a titolo oneroso (VIR<sub>oner</sub>), e il valore industriale residuo (VIR) relativo all’intero perimetro (VIR<sub>totale</sub>).

Formalmente:  $QuotaCIN170_{oner} = \frac{VIR_{oner}}{VIR_{totale}}$

Dove:

*VIR<sub>oner</sub>* è il valore relativo alla quota parte soggetta a trasferimento a titolo oneroso come desumibile, di norma, nella sezione “Dati economici valutazioni VIR” della Tabella 18 delle *Linee Guida*;

Tariffe di riferimento provvisorie per l’anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l’anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

$VIR_{totale}$

è il valore complessivo (sia della parte soggetta a trasferimento a titolo oneroso sia della parte non soggetta a trasferimento a titolo oneroso) dove, con riferimento alla quota parte non soggetta a trasferimento a titolo oneroso ( $VIR_{comune}$ ), in assenza di una valutazione nell'ambito dell'iter di assegnazione del servizio di distribuzione del gas nell'ATEM oggetto dell'affidamento, il valore viene determinato sulla base di perizia asseverata, con attestazione dell'applicazione delle "Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale" del 7 aprile 2014, approvate con il decreto ministeriale 22 maggio 2014, come successivamente modificate e integrate (di seguito: *Linee Guida*) .

In assenza della perizia asseverata di  $VIR_{comune}$  il valore di  $QuotaCIN170_{oner}$  viene determinato, per ciascuna delle due porzioni (porzione soggetta a trasferimento e porzione non soggetta a trasferimento oneroso), utilizzando il valore di  $VIR_{semplificato}$  determinato sulla base della procedura riportata nell'appendice 1 al presente manuale.

Formalmente:

$$QuotaCIN170_{oner} = \frac{VIR_{semplificato}_{oner}}{VIR_{semplificato}_{comune} + VIR_{semplificato}_{oner}}$$

#### **QUOTA QA170 SOGGETTA A TRASFERIMENTO ONEROSO**

Il campo viene abilitato solo se la scelta indicata nel campo "Tipo Gestione" risulta uguale a "Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG)".

Tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

Solo nel caso in cui, per la località in esame, il valore della quota di ammortamento ( $QA_{170}$ ), determinato ai fini tariffari, sia stato calcolato con il criterio d'ufficio previsto dall'articolo 7, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas/159/08 (RTDG 2009-2012), è necessario indicare il valore della quota di  $QA_{170}$ , relativo al perimetro della medesima  $QA_{170}$  riferibile alla porzione di investimenti soggetta a trasferimento oneroso ( $QuotaQA_{170}_{oner}$ ), che è pari al rapporto tra il valore di ricostruzione a nuovo, relativo alla porzione soggetta a trasferimento a titolo oneroso ( $VRN_{oner}$ ), e il valore di ricostruzione a nuovo relativo all'intero perimetro ( $VRN_{totale}$ ).

Formalmente:  $QuotaQA_{170}_{oner} = \frac{VRN_{oner}}{VRN_{totale}}$

Dove:

$VRN_{oner}$  è il valore relativo alla quota parte soggetta a trasferimento a titolo oneroso come desumibile, di norma, nella sezione "Dati economici valutazioni VIR" della Tabella 18 delle *Linee Guida*;

$VRN_{totale}$  è il valore complessivo (sia della parte soggetta a trasferimento a titolo oneroso sia della parte non soggetta a trasferimento a titolo oneroso) dove, con riferimento alla quota parte non soggetta a trasferimento a titolo oneroso ( $VRN_{comune}$ ), in assenza di una valutazione nell'ambito dell'*iter* di assegnazione del servizio di distribuzione del gas nell'ATEM oggetto dell'affidamento, il valore viene determinato sulla base di perizia asseverata, con attestazione dell'applicazione delle "*Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale*" del 7 aprile 2014, approvate con il decreto ministeriale 22 maggio 2014, come successivamente modificate e integrate (di seguito: *Linee Guida*).

Tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

In assenza della perizia asseverata di  $VRN_{comune}$  il valore di  $QuotaCIN170_{oner}$  viene determinato, per ciascuna delle due porzioni (porzione soggetta a trasferimento e porzione non soggetta a trasferimento oneroso), utilizzando il valore di  $VRN_{semplificato}$  determinato sulla base della procedura riportata nell'appendice 1 al presente manuale.

Formalmente:

$$QuotaQAI70_{oner} = \frac{VRN_{semplificato}_{oner}}{VRN_{semplificato}_{comune} + VRN_{semplificato}_{oner}}$$

Indicare 0 (zero) in tutti gli altri casi.

#### **QUOTA CONTRIBUTI ARTICOLO 16, COMMA 6 DELLA RTDG 2009-2012 SOGGETTA A TRASFERIMENTO ONEROSO**

Il campo viene abilitato solo se la scelta indicata nel campo "Tipo Gestione" risulta uguale a "Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG)".

Solo nel caso in cui, per la località in esame, il valore dei contributi privati di allacciamento sia stato calcolato dagli uffici dell'Autorità con il criterio previsto dall'articolo 16, comma 6 della RTDG 2009-2012, è necessario indicare la quota riferibile alla porzione di detti contributi soggetta a trasferimento oneroso, che è pari al rapporto tra il valore residuo dei contributi privati relativo alla porzione soggetta a trasferimento oneroso e il valore residuo dei contributi privati relativo al totale impianto, come riportati nella sezione "Dati economici valutazioni VIR" della Tabella 18 delle *Linee Guida*.

Indicare 0 (zero) in tutti gli altri casi.

#### **SOTTOSEZIONE ARTICOLO 26 RTDG**

La presente sottosezione deve essere compilata solo nei casi previsti dall'articolo 26 della RTDG.

Scegliere una tra le tre seguenti voci:

Tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

- Raggruppamento temporaneo d'impresa (Località la cui gestione rientra nella fattispecie prevista dal comma 26.1 della RTDG);
- Situazione di controllo ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 127/91 (Località la cui gestione rientra nella fattispecie prevista dal comma 26.2 della RTDG);
- Partecipazioni del gestore entrante nel gestore uscente che non rientrano nella fattispecie di cui al comma 26.2 della RTDG (Località la cui gestione rientra nella fattispecie prevista dal comma 26.3 della RTDG).

## QUOTA PARTECIPAZIONE

Solo nel caso in cui la scelta operata al precedente punto è uguale a "Partecipazioni del gestore entrante nel gestore uscente che non rientrano nella fattispecie di cui al comma 26.2 della RTDG (Località la cui gestione rientra nella fattispecie prevista dal comma 26.3 della RTDG)", è necessario indicare la quota di partecipazione detenuta dal gestore entrante nel gestore uscente (quota che non passa a VIR).

### 5.2.2.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- La maschera può essere compilata solo dopo aver salvato la "**Gare d'ambito**".
- La compilazione avviene per ambito, gli ambiti mostrati sono quelli inseriti nella maschera "**Gare d'ambito**".
- È possibile salvare la maschera senza aggiungere alcuna località.
- Le località selezionabili sono a gas naturale del distributore associate all'ambito per cui si sta compilando.
- Tutti i campi visibili sono obbligatori.
- La "**Data consegna impianto**" deve essere compresa tra la "**Data inizio affidamento Ambito**" inserita nella maschera "**Gare d'ambito**" per l'ambito oggetto di compilazione e il 31/12/2019.

Tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

- I campi relativi alle Quote devono essere compresi tra 0 e 1.
- I campi relativi alle Quote devono avere al massimo 2 decimali.
- Scegliendo Sì per **“Rab disallineata - Art. 24 RTDG”**, sarà obbligatorio compilare anche i campi **“Perimetro interessato”** e **“Ricostruzione RAB disallineata”**.
- Se per **“Tipo Gestione”** è stato scelto **“Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG)”**, nel campo **“Perimetro interessato”** sarà obbligatorio selezionare l’opzione **“Solo parte comunale”**.
- Perché i dati vengano salvati correttamente, è necessario premere il bottone **“AGGIUNGI/MODIFICA”** e successivamente il bottone **“SALVA”**.

### 5.2.3 Riclassifiche reti di trasporto

La sezione non è compilabile nell’ambito della presente raccolta dati.

Tariffe di riferimento provvisorie per l’anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l’anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

## 5.3 Attività di distribuzione

### 5.3.1 Sezione I – Risultati Fisici

La presente sezione deve essere compilata solo per le **località trasformate** e per le **località in avviamento**.

Con riferimento alle località trasformate, il valore da riportare deve risultare coerente con quello già dichiarato nelle precedenti raccolte per le località estinte o, nei casi di passaggio di località da non rilevante a rilevante ai fini tariffari, si dovrà procedere alla ripartizione dei dati fisici (sarà cura dell'impresa distributrice richiedere nell'ambito della raccolta l'abilitazione alla modifica per la località sulla quale sono stati dichiarati i dati nelle precedenti raccolte).

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della RTDG, per le località in avviamento (APF 2018 o 2019) indicare il numero di punti di riconsegna attivi alla data del 31 dicembre 2019, compilando il campo denominato "*Punti di riconsegna – Anno corrente*", anche nel caso in cui il medesimo campo risulti già valorizzato con il numero di punti riconsegna attivi inserito nella raccolta del mese di ottobre 2019 (numero di punti di riconsegna attivi alla data del 16 ottobre 2019).

#### **Modello storico 46bis**

La presente sezione non è compilabile nell'ambito della presente raccolta dati.

#### **5.3.1.1 Modalità di compilazione**

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- In almeno una fascia la somma dei pdr deve essere  $> 0$ .
- In almeno una fascia la somma del gas distribuito deve essere  $> 0$ .
- La somma delle lunghezze di rete deve essere  $> 0$ .
- Il primo e l'ultimo giorno sono obbligatori.

Tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

### 5.3.2 Sezione II – Costo Storico

Per le **località nuove** e le **località trasformate** l'impresa distributrice dovrà riportare la stratificazione storica degli incrementi patrimoniali. Il valore da riportare deve risultare coerente con quello già dichiarato nelle precedenti raccolte per le località estinte o, nei casi di passaggio di località da non rilevante a rilevante ai fini tariffari, si dovrà procedere alla ripartizione dei dati economici (sarà cura dell'impresa distributrice richiedere nell'ambito della raccolta l'abilitazione alla modifica per la località sulla quale sono stati dichiarati i dati nelle precedenti raccolte).

**ATTENZIONE: a partire dall'anno 2014 i valori relativi a “Condotte sostituite (art. 45/3 RTDG)” e “Ammodernamento sistemi odorizzazioni (art. 45/3 RTDG)” dovranno essere riportati rispettivamente nelle colonne “Condotte stradali” e “Impianti principali”, non essendo più previste forme di incentivazione con riferimento a tali tipologie di cespiti.**

**Per tutte le località** con stato diverso da **Verificato con l'Ente concedente**, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente soggetti a trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante, compresi i casi previsti dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11, è possibile modificare i dati già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

In particolare, i valori riferiti alla quota di proprietà dell'impresa distributrice dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto ai dati comunicati per il calcolo delle tariffe.

Si ricorda infine che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella sezione **“Stato di lavorazione località”** presente nei **“Dati di Società”**.

#### 5.3.2.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.

Tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

- Il campo **“Quota gestore”** deve essere minore o uguale al rispettivo **“Intero perimetro”**.
- Il campo **“Quota comunale”** non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi **“Intero perimetro”** e **“Quota gestore”**.

### 5.3.3 Sezione II - VIR

La presente sezione è compilabile solo se il campo “Tipo Gestione” della maschera “Affidamento concessioni località a seguito gara d’ambito” risulta uguale a “Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG)”.

In questo caso, con riferimento all’attività di distribuzione e alla porzione soggetta a trasferimento oneroso, si dovrà riportare la stratificazione del valore delle immobilizzazioni lorde di località ( $VIRL_{s,t}^{AT-1}$ ) di cui all’articolo 1 della determinazione 1 agosto 2016, n. 19/2016 – DIUC (di seguito: determina 19/16) ricostruito secondo le disposizioni previste dalla medesima determina 19/16 e considerando l’utilizzo della stratificazione del valore industriale residuo (VIR) pubblicata sul bando di gara.

Nel caso in cui non sia disponibile la stratificazione del VIR, la matrice dei pesi [ $\phi_{s,t}$ ] da utilizzare è quella descritta nell’appendice 1 al presente manuale.

Si precisa che, ai fini del calcolo del fattore di degrado ( $FD_{s,t}^{AT-1}$ ) riportato nella formula di cui all’articolo 1 della determina 19/16, si considera l’anno consegna impianto (ACI) uguale all’anno tariffe (AT) (es. ACI=2019 allora AT=2019) e, come riportato nel chiarimento pubblicato in data 3 ottobre 2016, si utilizzano le vite utili fissate nella RTDG in relazione alle gestioni per ambito.

Pertanto, il parametro  $FD_{s,t}^{AT-1}$  dovrà essere calcolato assumendo come anno calcolo (AC) l’anno t-1 rispetto all’ACI (es. ACI=2019 allora AC=2018).

Il vettore del deflatore degli investimenti fissi lordi ( $d_t^{AT-1}$  riportato nella seguente TABELLA 1) da utilizzare nella formula dovrà essere espresso a prezzi dell’anno AC ( $d_{AT-1}^{AT-1} = 2018$ ).

#### TABELLA 1

Tariffe di riferimento provvisorie per l’anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l’anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

| Anno Cespite ( <i>t</i> ) | $d_t^{AT-1}$ |
|---------------------------|--------------|
| <b>1956</b>               | 34,280       |
| <b>1957</b>               | 33,326       |
| <b>1958</b>               | 34,096       |
| <b>1959</b>               | 34,337       |
| <b>1960</b>               | 32,958       |
| <b>1961</b>               | 31,808       |
| <b>1962</b>               | 30,513       |
| <b>1963</b>               | 28,224       |
| <b>1964</b>               | 27,043       |
| <b>1965</b>               | 26,956       |
| <b>1966</b>               | 26,232       |
| <b>1967</b>               | 25,369       |
| <b>1968</b>               | 24,799       |
| <b>1969</b>               | 23,417       |
| <b>1970</b>               | 20,609       |
| <b>1971</b>               | 19,570       |
| <b>1972</b>               | 18,947       |
| <b>1973</b>               | 15,810       |
| <b>1974</b>               | 12,199       |
| <b>1975</b>               | 10,405       |
| <b>1976</b>               | 8,696        |
| <b>1977</b>               | 7,406        |
| <b>1978</b>               | 6,541        |
| <b>1979</b>               | 5,687        |
| <b>1980</b>               | 4,590        |
| <b>1981</b>               | 3,754        |
| <b>1982</b>               | 3,262        |
| <b>1983</b>               | 2,925        |
| <b>1984</b>               | 2,678        |
| <b>1985</b>               | 2,456        |
| <b>1986</b>               | 2,366        |
| <b>1987</b>               | 2,267        |
| <b>1988</b>               | 2,147        |
| <b>1989</b>               | 2,037        |
| <b>1990</b>               | 1,911        |
| <b>1991</b>               | 1,805        |
| <b>1992</b>               | 1,736        |
| <b>1993</b>               | 1,672        |
| <b>1994</b>               | 1,617        |
| <b>1995</b>               | 1,554        |
| <b>1996</b>               | 1,504        |
| <b>1997</b>               | 1,464        |
| <b>1998</b>               | 1,439        |
| <b>1999</b>               | 1,418        |
| <b>2000</b>               | 1,379        |

Tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

|      |       |
|------|-------|
| 2001 | 1,347 |
| 2002 | 1,312 |
| 2003 | 1,287 |
| 2004 | 1,246 |
| 2005 | 1,209 |
| 2006 | 1,180 |
| 2007 | 1,150 |
| 2008 | 1,115 |
| 2009 | 1,082 |
| 2010 | 1,083 |
| 2011 | 1,058 |
| 2012 | 1,026 |
| 2013 | 1,012 |
| 2014 | 1,011 |
| 2015 | 1,009 |
| 2016 | 1,006 |
| 2017 | 1,006 |
| 2018 | 1,000 |

Si ricorda inoltre che, ai fini della ricostruzione del valore lordo da dichiarare nell'ambito della presente raccolta dati, per i valori dichiarati dall'anno 2013 compreso, il calcolo del fattore di degrado è effettuato assumendo come anno di calcolo AC l'anno AT-1, mentre, per i valori dichiarati con riferimento agli anni precedenti, il calcolo del fattore di degrado è effettuato assumendo come anno di calcolo AC l'anno AT-2.

Questa differenziazione riflette la modifica dei criteri di regolazione introdotta a partire dall'AT 2014 per mitigare gli effetti del *lag regolatorio* nel riconoscimento degli investimenti, a seguito della quale sono stati considerati anche gli investimenti dell'anno AT-1.

Nella TABELLA 2 che segue sono indicati i valori del parametro  $(1 - FD_{s,t}^{AT-1})$  della formula riportata al punto 1 della determinazione 19/16, calcolato secondo i criteri sopra esposti.

TABELLA 2

| ANNO | Condotte stradali | Fabbricati | Impianti di derivazione | Impianti principali e secondari | Misuratori elettronici | Misuratori convenzionali <=G6 | Misuratori convenzionali >G6 | Dispositivi Add-on |
|------|-------------------|------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|
| 1959 | 3,3333%           | 3,3333%    | 0,0000%                 | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1960 | 5,0000%           | 5,0000%    | 0,0000%                 | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1961 | 6,6667%           | 6,6667%    | 0,0000%                 | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1962 | 8,3333%           | 8,3333%    | 0,0000%                 | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |

Tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

|      |          |          |          |          |          |          |          |          |
|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1963 | 10,0000% | 10,0000% | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  |
| 1964 | 11,6667% | 11,6667% | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  |
| 1965 | 13,3333% | 13,3333% | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  |
| 1966 | 15,0000% | 15,0000% | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  |
| 1967 | 16,6667% | 16,6667% | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  |
| 1968 | 18,3333% | 18,3333% | 2,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  |
| 1969 | 20,0000% | 20,0000% | 4,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  |
| 1970 | 21,6667% | 21,6667% | 6,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  |
| 1971 | 23,3333% | 23,3333% | 8,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  |
| 1972 | 25,0000% | 25,0000% | 10,0000% | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  |
| 1973 | 26,6667% | 26,6667% | 12,0000% | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  |
| 1974 | 28,3333% | 28,3333% | 14,0000% | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  |
| 1975 | 30,0000% | 30,0000% | 16,0000% | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  |
| 1976 | 31,6667% | 31,6667% | 18,0000% | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  |
| 1977 | 33,3333% | 33,3333% | 20,0000% | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  |
| 1978 | 35,0000% | 35,0000% | 22,0000% | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  |
| 1979 | 36,6667% | 36,6667% | 24,0000% | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  |
| 1980 | 38,3333% | 38,3333% | 26,0000% | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  |
| 1981 | 40,0000% | 40,0000% | 28,0000% | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  |
| 1982 | 41,6667% | 41,6667% | 30,0000% | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  |
| 1983 | 43,3333% | 43,3333% | 32,0000% | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  |
| 1984 | 45,0000% | 45,0000% | 34,0000% | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  |
| 1985 | 46,6667% | 46,6667% | 36,0000% | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  |
| 1986 | 48,3333% | 48,3333% | 38,0000% | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  |
| 1987 | 50,0000% | 50,0000% | 40,0000% | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  |
| 1988 | 51,6667% | 51,6667% | 42,0000% | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  |
| 1989 | 53,3333% | 53,3333% | 44,0000% | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  |
| 1990 | 55,0000% | 55,0000% | 46,0000% | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  |
| 1991 | 56,6667% | 56,6667% | 48,0000% | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  |
| 1992 | 58,3333% | 58,3333% | 50,0000% | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  |
| 1993 | 60,0000% | 60,0000% | 52,0000% | 4,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  |
| 1994 | 61,6667% | 61,6667% | 54,0000% | 8,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  |
| 1995 | 63,3333% | 63,3333% | 56,0000% | 12,0000% | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  |
| 1996 | 65,0000% | 65,0000% | 58,0000% | 16,0000% | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  |
| 1997 | 66,6667% | 66,6667% | 60,0000% | 20,0000% | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  | 0,0000%  |
| 1998 | 68,3333% | 68,3333% | 62,0000% | 24,0000% | 0,0000%  | 0,0000%  | 5,0000%  | 0,0000%  |
| 1999 | 70,0000% | 70,0000% | 64,0000% | 28,0000% | 0,0000%  | 0,0000%  | 10,0000% | 0,0000%  |
| 2000 | 71,6667% | 71,6667% | 66,0000% | 32,0000% | 0,0000%  | 0,0000%  | 15,0000% | 0,0000%  |
| 2001 | 73,3333% | 73,3333% | 68,0000% | 36,0000% | 0,0000%  | 0,0000%  | 20,0000% | 0,0000%  |
| 2002 | 75,0000% | 75,0000% | 70,0000% | 40,0000% | 0,0000%  | 0,0000%  | 25,0000% | 0,0000%  |
| 2003 | 76,6667% | 76,6667% | 72,0000% | 44,0000% | 6,6667%  | 6,6667%  | 30,0000% | 6,6667%  |
| 2004 | 78,3333% | 78,3333% | 74,0000% | 48,0000% | 13,3333% | 13,3333% | 35,0000% | 13,3333% |
| 2005 | 80,0000% | 80,0000% | 76,0000% | 52,0000% | 20,0000% | 20,0000% | 40,0000% | 20,0000% |
| 2006 | 81,6667% | 81,6667% | 78,0000% | 56,0000% | 26,6667% | 26,6667% | 45,0000% | 26,6667% |
| 2007 | 83,3333% | 83,3333% | 80,0000% | 60,0000% | 33,3333% | 33,3333% | 50,0000% | 33,3333% |
| 2008 | 85,0000% | 85,0000% | 82,0000% | 64,0000% | 40,0000% | 40,0000% | 55,0000% | 40,0000% |
| 2009 | 86,6667% | 86,6667% | 84,0000% | 68,0000% | 46,6667% | 46,6667% | 60,0000% | 46,6667% |
| 2010 | 88,3333% | 88,3333% | 86,0000% | 72,0000% | 53,3333% | 53,3333% | 65,0000% | 53,3333% |
| 2011 | 90,0000% | 90,0000% | 88,0000% | 76,0000% | 60,0000% | 60,0000% | 70,0000% | 60,0000% |
| 2012 | 91,6667% | 91,6667% | 90,0000% | 80,0000% | 66,6667% | 66,6667% | 75,0000% | 66,6667% |
| 2013 | 91,6667% | 91,6667% | 90,0000% | 80,0000% | 66,6667% | 66,6667% | 75,0000% | 66,6667% |
| 2014 | 93,3333% | 93,3333% | 92,0000% | 84,0000% | 73,3333% | 73,3333% | 80,0000% | 73,3333% |
| 2015 | 95,0000% | 95,0000% | 94,0000% | 88,0000% | 80,0000% | 80,0000% | 85,0000% | 80,0000% |
| 2016 | 96,6667% | 96,6667% | 96,0000% | 92,0000% | 86,6667% | 86,6667% | 90,0000% | 86,6667% |

Tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

|      |           |           |           |           |           |           |           |           |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2017 | 98,3333%  | 98,3333%  | 98,0000%  | 96,0000%  | 93,3333%  | 93,3333%  | 95,0000%  | 93,3333%  |
| 2018 | 100,0000% | 100,0000% | 100,0000% | 100,0000% | 100,0000% | 100,0000% | 100,0000% | 100,0000% |

### 5.3.3.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi accettano valori negativi.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.

### 5.3.4 Sezione II - Rab Disallineate

La presente sezione è compilabile solo se il campo “Rab disallineata - Art. 24 RTDG” della maschera “Affidamento concessioni a seguito gara d’ambito” risulta uguale a “Sì”.

Ai fini del calcolo si deve seguire la procedura di seguito descritta:


#### DETERMINAZIONE DELL’IMMOBILIZZATO LORDO PARAMETRICO PER PERIMETRO

Il calcolo del valore dell’immobilizzato lordo parametrico per metro di rete è effettuato sempre a livello di località applicando la formula di cui all’articolo 25 della RTDG, è dovrà sempre essere espresso a prezzi 2018 (i parametri della formula sono stati aggiornati all’anno 2018).


Nuova formula:

$$\bar{Y}_i = 74,85 \times D_1 + 86,91 \times D_2 + 733,55 \times (D_1 X_i) + 1077,13 \times (D_2 X_i) + 1314,77 \times (D_3 X_i)$$

Nella figura di seguito riportata viene schematizzata la formula di cui all’articolo 25, comma 1, della RTDG:



Tariffe di riferimento provvisorie per l’anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l’anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai despiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località



dove:

$\bar{Y}$  è il valore parametrico unitario dell'immobilizzato lordo per metro di rete

$X$  è la densità della località, espressa in punti di riconsegna per metro di rete

Con riferimento ai parametri fisici da utilizzare all'interno della formula si assumono sempre i seguenti valori:

- punti di riconsegna complessivi (*PDR*) risultanti al 31 dicembre 2017;
- lunghezza della rete (*LR*) risultante al 31 dicembre 2017.

Il valore lordo parametrico delle immobilizzazioni di località è ottenuto moltiplicando il valore lordo parametrico unitario ( $\bar{Y}$ ) per i metri di rete<sup>2</sup> (*LR*).

Il valore così ottenuto deve essere decurtato applicando un coefficiente pari a 0,75, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, della RTDG; devono inoltre essere sommati i nuovi investimenti relativi a *smart meter* entrati in esercizio dal 2012 al 2017 estremi inclusi.

<sup>2</sup> Il valore relativo ai metri di rete da utilizzare a tale scopo è il medesimo considerato per il calcolo del valore parametrico unitario, considerando il perimetro dell'intera rete.

Tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

Nel caso generale in cui sia disponibile la stratificazione del valore di ricostruzione a nuovo ( $VRN^3$ ) con riferimento sia alla quota parte soggetta a trasferimento a titolo oneroso, sia della restante quota parte di proprietà degli Enti locali concedenti o di società patrimoniali delle reti, si procede al calcolo del peso dei singoli perimetri  $p$ , sulla base della seguente formula:

$$\bar{Y}_{p,2018}^{lordo} = 0,75 * (\bar{Y} * LR * \mu_p) + \Delta IMLmis_{p,2018}^{2012-2017}$$

dove:

$\bar{Y}_{p,2018}^{lordo}$  è il valore dell'immobilizzato lordo parametrico, espresso in euro, relativo al perimetro  $p$  di riferimento (quota parte soggetta a trasferimento oneroso o restante quota parte)

$\mu_p$  è il peso attribuito al perimetro  $p$  in esame dato da:  $\mu_p = \frac{VRN_{p,2018}}{VRN_{totale2018}}$

dove:

$VRN_{p,2018}$  è il valore di ricostruzione a nuovo relativo al perimetro  $p$  in esame dove, con riferimento alla quota parte non soggetta a trasferimento a titolo oneroso ( $VRN_{comune}$ ), in assenza di una valutazione nell'ambito dell'*iter* di assegnazione del servizio di distribuzione del gas nell'ATEM oggetto dell'affidamento, il valore viene determinato sulla base di perizia asseverata, con attestazione dell'applicazione delle "*Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale*" del 7 aprile 2014, approvate con il decreto ministeriale 22 maggio 2014, come successivamente modificate e integrate (di seguito: *Linee Guida*);

---

<sup>3</sup> espresso a prezzi 2018 con consistenza degli asset al 31 dicembre 2017

Tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

$VRN_{totale2018}$

è il valore di ricostruzione a nuovo complessivo (sia della parte soggetta a trasferimento a titolo oneroso sia della parte non soggetta a trasferimento a titolo oneroso) dove, con riferimento alla quota parte non soggetta a trasferimento a titolo oneroso ( $VRN_{comune}$ ), vale quanto indicato nella precedente definizione.

$\Delta IML_{mis\ p,2018}^{2012\_2017}$

è il valore, a prezzi 2018, dell'immobilizzato lordo effettivo per l'attività di misura<sup>4</sup> attribuito al perimetro  $p$  in esame, relativo agli investimenti realizzati nel periodo 2012-2017, assunto al netto di eventuali alienazioni e/o dismissioni anticipate e calcolato secondo le disposizioni dell'articolo 56 della RTDG.

In assenza della perizia asseverata di  $VRN$  per la parte non soggetta a trasferimento oneroso, il valore di  $\mu_p$  viene determinato, per ciascuna delle due porzioni (porzione soggetta a trasferimento e porzione non soggetta a trasferimento oneroso), utilizzando la procedura relativa alla determinazione del  $VRN$  semplificato, di cui all'appendice 1 allegata al presente documento.

Formalmente: 
$$\mu_p = \frac{VRN_{semplificato\ p,2018}}{VRN_{semplificato\ totale2018}}$$

#### VERIFICA DELLA CONDIZIONE DI APPLICABILITÀ

Ai fini della verifica della condizione di applicabilità, il valore dell'IML effettivo, relativo al perimetro  $p$  in esame ( $IML_{p,2018}^{eff}$ ), dovrà essere espresso a prezzi 2018 con consistenza degli asset al 31 dicembre 2017.

La condizione di applicabilità sul singolo perimetro  $p$ , risulta rispettata se:

$$IML_{p,2018}^{eff} < \bar{Y}_{p,2018}^{lordo}$$

<sup>4</sup> Non rientrano nelle valutazioni i cespiti centralizzati ovvero concentratori e sistemi di telelettura/telegestione

Tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

## STRATIFICAZIONE DEL VALORE LORDO PARAMETRICO

Con riferimento al tipo di perimetro  $p$  interessato, si dovrà riportare, all'interno della presente raccolta dati, la stratificazione del valore lordo parametrico ricostruito ( $\bar{Y}_{p,2018}^{\text{lordo}}$ ).

Nel caso generale in cui è disponibile la stratificazione del valore di ricostruzione a nuovo ( $VRN_{p,2018}$ ), partendo dalla matrice che rappresenta la stratificazione per tipologia di cespite  $s$  e per anno di entrata in esercizio  $t$  del medesimo  $VRN_{p,2018}$ , dividendo i singoli elementi di tale matrice per detto valore, si ottiene una matrice di pesi percentuali  $[\phi_{s,t}]$  che esprime la stratificazione per tipologia di cespite e per anno di entrata in esercizio.

Tale matrice di pesi  $[\phi_{s,t}]$  deve quindi essere moltiplicata per il valore di  $\bar{Y}_{p,2018}^{\text{lordo}}$ , così da ottenere una matrice, riportante per colonna le tipologie di cespite  $s$  e per riga gli anni di entrata in esercizio  $t$ , che rappresenta la stratificazione del *valore lordo parametrico ricostruito* ( $\bar{Y}_{p,2018,s,t}^{\text{lordo}}$ ); tali valori dovranno essere espressi a prezzi dell'anno di entrata in esercizio, considerando il deflatore degli investimenti fissi lordi con 2018=1.

Formalmente:

$$\bar{Y}_{p,2018,s,t}^{\text{lordo}} = \frac{\bar{Y}_{p,2018}^{\text{lordo}} * \phi_{s,t}}{d_t^{2018}}$$

Nel caso in cui invece non sia disponibile la stratificazione del valore di ricostruzione a nuovo ( $VRN_{p,2018}$ ), la matrice dei pesi  $[\phi_{s,t}]$  è determinata partendo dal valore di  $VRN_{\text{semplificato},p,2018}$ , secondo la procedura descritta nell'appendice 1 allegata al presente manuale.

### 5.3.4.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.

Tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Se nella maschera “**Affidamento concessioni località a seguito gara d'ambito**”, il campo “**Perimetro interessato**” è uguale a “*Intero perimetro*”, sia la “**Quota Comunale**” che la “**Quota Gestore**” possono essere compilate con valori maggiori di zero.
- Se nella maschera “**Affidamento concessioni località a seguito gara d'ambito**”, il campo “**Perimetro interessato**” è uguale a “*Solo parte comunale*”, solo la “**Quota Comunale**” potrà essere compilata con valori maggiori di zero, la “**Quota Gestore**” dovrà essere lasciata a zero.
- Se nella maschera “**Affidamento concessioni località a seguito gara d'ambito**”, il campo “**Perimetro interessato**” è uguale a “*Solo parte gestore*”, solo la “**Quota Gestore**” potrà essere compilata con valori maggiori di zero, la “**Quota Comunale**” dovrà essere lasciata a zero.

### 5.3.5 Sezione II - Riclassificazione reti di trasporto

La sezione non è compilabile nell'ambito della presente raccolta dati.

### 5.3.6 Sezione II bis – Stratificazione contributi

Per le **località nuove** e le **località trasformate** l'impresa distributrice dovrà riportare la stratificazione storica dei contributi. Il valore da riportare deve risultare coerente con quello già dichiarato nelle precedenti raccolte per le località estinte o, nei casi di passaggio di località da non rilevante a rilevante ai fini tariffari, si dovrà procedere alla ripartizione dei contributi (sarà cura dell'impresa distributrice richiedere nell'ambito della raccolta l'abilitazione alla modifica per la località sulla quale sono stati dichiarati i dati nelle precedenti raccolte).

Tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

**ATTENZIONE: a partire dall'anno 2014 i valori relativi a “Condotte sostituite (art. 45/3 RTDG)” e “Ammodernamento sistemi odorizzazioni (art. 45/3 RTDG)” dovranno essere riportati rispettivamente nelle colonne “Condotte stradali” e “Impianti principali”, non essendo più previste forme di incentivazione con riferimento a tali tipologie di cespiti.**

**Per tutte le località** con stato diverso da **Verificato con l'Ente concedente**, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente soggetti a trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante, compresi i casi previsti dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11, è possibile modificare i dati già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

In particolare, i valori riferiti alla quota di proprietà dell'impresa distributrice dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto ai dati comunicati per il calcolo delle tariffe.

Si ricorda infine che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella sezione **“Stato di lavorazione località”** presente nei **“Dati di Società”**.

#### **5.3.6.1 Modalità di compilazione**

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Il campo **“Quota gestore”** deve essere minore o uguale al rispettivo **“Intero perimetro”**.
- Il campo **“Quota comunale”** non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi **“Intero perimetro”** e **“Quota gestore”**.

Tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

### 5.3.7 Sezione III – Riclassifiche

Per le **località nuove** e le **località trasformate** va compilata la presente sezione nei seguenti casi:

- riclassificazioni di infrastrutture di distribuzione in infrastrutture di trasporto;
- riporto di stratificazioni di riclassifiche originariamente attribuite a località estinte (esempio: per separazione impianto di distribuzione) o a località sulle quali sono stati dichiarati i dati anche delle località che passano da non rilevanti a rilevanti ai fini tariffari successivamente al 16 ottobre 2019. In questo caso il valore da riportare deve essere attribuito in coerenza con quello già dichiarato nella medesima sezione “riclassifiche” nelle precedenti raccolte dati (sarà cura dell’impresa distributrice richiedere nell’ambito della raccolta l’abilitazione alla modifica per la località sulla quale sono stati dichiarati i dati nelle precedenti raccolte).

**ATTENZIONE: a partire dall’anno 2014 i valori relativi a “Condotte sostituite (art. 45/3 RTDG)” e “Ammodernamento sistemi odorizzazioni (art. 45/3 RTDG)” dovranno essere riportati rispettivamente nelle colonne “Condotte stradali” e “Impianti principali”, non essendo più previste forme di incentivazione con riferimento a tali tipologie di cespiti.**

**Per tutte le località** con stato diverso da **Verificato con l’Ente concedente**, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente soggetti a trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante, compresi i casi previsti dall’articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11, è possibile modificare i dati già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

In particolare, i valori riferiti alla quota di proprietà dell’impresa distributrice dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto a quelli comunicati per il calcolo delle tariffe.

Per gli anni precedenti al 2018 è necessario utilizzare il *link* “*Rettifica dati inseriti in precedenza*” che consente di accedere ad una *form* dove deve essere selezionato l’anno solare oggetto delle modifiche.

Tariffe di riferimento provvisorie per l’anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l’anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

Si ricorda infine che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella maschera “**Stato di lavorazione località**” presente nella sezione “**Dati di Società**”.

Come descritto nel paragrafo 3.1, è disponibile la funzionalità che consente di selezionare le località (tramite il bottone: SELEZIONA LOCALITÀ) per le quali, con riferimento ai dati di quota parte dichiarati in anni solari precedenti, è necessario apportare delle modifiche.

#### **5.3.7.1 Modalità di compilazione**

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Il campo “**Quota gestore**” deve essere minore o uguale al rispettivo “**Intero perimetro**”.
- Il campo “**Quota comunale**” non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi “**Intero perimetro**” e “**Quota gestore**”.

#### **5.3.8 Sezione III – Riclassifiche per valori VIR**

La sezione non deve essere compilata nella presente raccolta.

#### **5.3.9 Sezione III – Riclassifiche per valori RAB DISALLINEATE**

La sezione non deve essere compilata nella presente raccolta.

#### **5.3.10 Sezione III bis – Stratificazione Contributi per Riclassifiche**

Per le **località nuove** e le **località trasformate** va compilata la presente sezione nei seguenti casi:

Tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

- contributi riferiti a riclassifiche di infrastrutture di distribuzione in infrastrutture di trasporto;
- riporto di stratificazioni di contributi riferiti a riclassifiche originariamente attribuite a località estinte (esempio: per separazione impianto di distribuzione) o a località sulle quali sono stati dichiarati i dati anche delle località che passano da non rilevanti a rilevanti ai fini tariffari successivamente al 16 ottobre 2019. In questo caso il valore da riportare deve essere attribuito in coerenza con quello già dichiarato nella medesima sezione “contributi per riclassifiche” nelle precedenti raccolte dati (sarà cura dell’impresa distributrice richiedere nell’ambito della raccolta l’abilitazione alla modifica per la località sulla quale sono stati dichiarati i dati nelle precedenti raccolte).

Il valore dei contributi da associare ai cespiti oggetto della riclassificazione è determinato proporzionalmente al valore dei medesimi cespiti riclassificati.

Qualora si intendano dichiarare valori NON nulli di stratificazione dei contributi per riclassifiche, è necessario che siano state dichiarate riclassifiche per i corrispondenti cespiti, e che tali valori siano stati **precedentemente** salvati nella maschera Riclassifiche.

**ATTENZIONE: a partire dall’anno 2014 i valori relativi a “Condotte sostituite (art. 45/3 RTDG)” e “Ammodernamento sistemi odorizzazioni (art. 45/3 RTDG)” dovranno essere riportati rispettivamente nelle colonne “Condotte stradali” e “Impianti principali”, non essendo più previste forme di incentivazione con riferimento a tali tipologie di cespiti.**

**Per tutte le località** con stato diverso da **Verificato con l’Ente concedente**, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente soggetti a trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante, compresi i casi previsti dall’articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11, è possibile modificare i dati già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

In particolare, i valori riferiti alla quota di proprietà dell’impresa distributrice dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto a quelli comunicati per il calcolo delle tariffe.

Tariffe di riferimento provvisorie per l’anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l’anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

Per gli anni precedenti al 2018 è necessario utilizzare il *link* “**Rettifica dati inseriti in precedenza**” che consente di accedere ad una *form* dove deve essere selezionato l’anno solare oggetto delle modifiche.

Si ricorda infine che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella maschera “**Stato di lavorazione località**” presente nella sezione “**Dati di Società**”.

Come descritto nel paragrafo 3.1, è disponibile la funzionalità che consente di selezionare le località (tramite il bottone: SELEZIONA LOCALITÀ) per le quali, con riferimento ai dati di quota parte dichiarati in anni solari precedenti, è necessario apportare delle modifiche.

#### **5.3.10.1 Modalità di compilazione**

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Il campo “**Quota gestore**” deve essere minore o uguale al rispettivo “**Intero perimetro**”.
- Il campo “**Quota comunale**” non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi “**Intero perimetro**” e “**Quota gestore**”.

#### **5.3.11 Sezione IV – Dismissioni**

Per le **località nuove** e le **località trasformate** va compilata la presente sezione nei seguenti casi:

- siano stati radiati e/o dismessi cespiti;

Tariffe di riferimento provvisorie per l’anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l’anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

- riporto di stratificazioni di dismissioni originariamente attribuite a località estinte (esempio: per separazione impianto di distribuzione) o a località sulle quali sono stati dichiarati i dati anche delle località che passano da non rilevanti a rilevanti ai fini tariffari successivamente al 16 ottobre 2019. In questo caso il valore da riportare deve essere attribuito in coerenza con quello già dichiarato nella medesima sezione “dismissioni” nelle precedenti raccolte dati (sarà cura dell’impresa distributrice richiedere nell’ambito della raccolta l’abilitazione alla modifica per la località sulla quale sono stati dichiarati i dati nelle precedenti raccolte).

Per “dismissione” si intende il caso di alienazione o dismissione anticipata dei cespiti rispetto alla vita utile rilevante a fini regolatori.

**ATTENZIONE: a partire dall’anno 2014 i valori relativi a “Condotte sostituite (art. 45/3 RTDG)” e “Ammodernamento sistemi odorizzazioni (art. 45/3 RTDG)” dovranno essere riportati rispettivamente nelle colonne “Condotte stradali” e “Impianti principali”, non essendo più previste forme di incentivazione con riferimento a tali tipologie di cespiti.**

**Per tutte le località** con stato diverso da **Verificato con l’Ente concedente**, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente soggetti a trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante, compresi i casi previsti dall’articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11, è possibile modificare i dati già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

In particolare, i valori riferiti alla quota di proprietà dell’impresa distributrice dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto a quelli comunicati per il calcolo delle tariffe.

Per gli anni precedenti al 2018 è necessario utilizzare il *link* “**Rettifica dati inseriti in precedenza**” che consente di accedere ad una *form* dove deve essere selezionato l’anno solare oggetto delle modifiche.

Si ricorda infine che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella maschera “**Stato di lavorazione località**” presente nella sezione “**Dati di Società**”.

Tariffe di riferimento provvisorie per l’anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l’anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

Come descritto nel paragrafo 3.1, è disponibile la funzionalità che consente di selezionare le località (tramite il bottone: SELEZIONA LOCALITÀ) per le quali, con riferimento ai dati di quota parte dichiarati in anni solari precedenti, è necessario apportare delle modifiche.

#### **5.3.11.1 Modalità di compilazione**

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Il campo “**Quota gestore**” deve essere minore o uguale al rispettivo “**Intero perimetro**”.
- Il campo “**Quota comunale**” non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi “**Intero perimetro**” e “**Quota gestore**”.

#### **5.3.12 Sezione IV – Dismissioni per valori VIR**

La sezione non deve essere compilata nella presente raccolta.

#### **5.3.13 Sezione IV – Dismissioni per valori RAB DISALLINEATE**

La sezione non deve essere compilata nella presente raccolta.

#### **5.3.14 Sezione IV bis – Stratificazione contributi per Dismissioni**

Per le **località nuove** e le **località trasformate** va compilata la presente sezione nei seguenti casi:

- contributi riferiti a dismissioni;

Tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

- riporto di stratificazioni di contributi riferiti a dismissioni originariamente attribuite a località estinte (esempio: per separazione impianto di distribuzione) o a località sulle quali sono stati dichiarati i dati anche delle località che passano da non rilevanti a rilevanti ai fini tariffari successivamente al 16 ottobre 2019. In questo caso il valore da riportare deve essere attribuito in coerenza con quello già dichiarato nella medesima sezione “contributi per dismissioni” nelle precedenti raccolte dati (sarà cura dell’impresa distributrice richiedere nell’ambito della raccolta l’abilitazione alla modifica per la località sulla quale sono stati dichiarati i dati nelle precedenti raccolte).

Nei casi di cessione ad altro soggetto di cespiti in esercizio, alla riduzione del costo storico è associata anche una riduzione dei contributi, determinata in proporzione al valore dei cespiti oggetto di cessione.

**Solo in tali casi, di cessione ad altro soggetto di cespiti in esercizio, con riferimento alle singole località interessate, si devono indicare i valori dei contributi in coerenza con quelli già comunicati nelle precedenti raccolte dati.**

Qualora si intendano dichiarare valori NON nulli di stratificazione dei contributi per dismissioni, è necessario che siano state dichiarate dismissioni per i corrispondenti cespiti, e che tali valori siano stati **precedentemente** salvati nella maschera Dismissioni.

**ATTENZIONE: a partire dall’anno 2014 i valori relativi a “Condotte sostituite (art. 45/3 RTDG)” e “Ammodernamento sistemi odorizzazioni (art. 45/3 RTDG)” dovranno essere riportati rispettivamente nelle colonne “Condotte stradali” e “Impianti principali”, non essendo più previste forme di incentivazione con riferimento a tali tipologie di cespiti.**

**Per tutte le località** con stato diverso da **Verificato con l’Ente concedente**, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente soggetti a trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante, compresi i casi previsti dall’articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11, è possibile modificare i dati già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

In particolare, i valori riferiti alla quota di proprietà dell’impresa distributrice dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto a quelli comunicati per il calcolo delle tariffe.

Tariffe di riferimento provvisorie per l’anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l’anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

Per gli anni precedenti al 2018 è necessario utilizzare il *link* “*Rettifica dati inseriti in precedenza*” che consente di accedere ad una *form* dove deve essere selezionato l’anno solare oggetto delle modifiche.

Si ricorda infine che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella maschera “**Stato di lavorazione località**” presente nella sezione “**Dati di Società**”.

Come descritto nel paragrafo 3.1, è disponibile la funzionalità che consente di selezionare le località (tramite il bottone: SELEZIONA LOCALITÀ) per le quali, con riferimento ai dati di quota parte dichiarati in anni solari precedenti, è necessario apportare delle modifiche.

#### **5.3.14.1 Modalità di compilazione**

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Il campo “**Quota gestore**” deve essere minore o uguale al rispettivo “**Intero perimetro**”.
- Il campo “**Quota comunale**” non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi “**Intero perimetro**” e “**Quota gestore**”.

Tariffe di riferimento provvisorie per l’anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l’anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

## 5.4 Attività di misura

### 5.4.1 Sezione I – Risultati fisici

La presente sezione deve essere compilata solo per le **località trasformate**. Per le **località nuove** e le **località in avviamento** la presente sezione non deve essere compilata.

Il valore da riportare deve risultare coerente con quello già dichiarato nelle precedenti raccolte per le località estinte o, nei casi di passaggio di località da non rilevante a rilevante ai fini tariffari, si dovrà procedere alla ripartizione dei dati fisici (sarà cura dell'impresa distributrice richiedere nell'ambito della raccolta l'abilitazione alla modifica per la località sulla quale sono stati dichiarati i dati nelle precedenti raccolte).

#### 5.4.1.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono essere interi.

### 5.4.2 Sezione II – Costo Storico

Per le **località nuove** e le **località trasformate** l'impresa distributrice dovrà riportare la stratificazione storica degli incrementi patrimoniali. Il valore da riportare deve risultare coerente con quello già dichiarato nelle precedenti raccolte per le località estinte o, nei casi di passaggio di località da non rilevante a rilevante ai fini tariffari, si dovrà procedere alla ripartizione dei dati economici (sarà cura dell'impresa distributrice richiedere nell'ambito della raccolta l'abilitazione alla modifica per la località sulla quale sono stati dichiarati i dati nelle precedenti raccolte).

Devono essere compilate le seguenti due sottosezioni:

- Cespiti per categoria;
- Cespiti per classe di gruppo di misura.

Tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

Per le località nuove e le località trasformate l'impresa distributrice dovrà riportare la stratificazione storica degli incrementi patrimoniali (fino all'anno 2011 incluso si utilizza la sottosezione "Cespiti per categoria", dall'anno 2012 si utilizza la sottosezione "Cespiti per classe di gruppo di misura").

Nel dettaglio, nella sottosezione "Cespiti per categoria" dovranno essere inseriti:

- i valori relativi alla categoria di cespiti "**Misuratori impianti RE.MI. (tradizionali ed elettronici)**";
- i valori relativi alla categoria di cespiti "**Concentratori**".

Invece nella sottosezione "Cespiti per classe di gruppo di misura" dovranno essere inseriti:

- i valori relativi alle classi di misuratori appartenenti alla categoria "Misuratori elettronici integrati conformi alle Direttive misura gas<sup>5</sup>", esclusi i misuratori tradizionali resi elettronici a seguito dell'installazione dell'add on;
- i valori relativi alle classi di misuratori, raggruppate in " $G4 \leq \text{Misuratore} \leq G6$ " e " $>G6$ ", appartenenti alla categoria "**Misuratori tradizionali non conformi alle Direttive misura gas**", inclusi quelli su cui è stato installato l'add on;
- i valori relativi agli *add on* installati raggruppati in " $G6 < \text{Misuratore} \leq G40$ " e " $>G40$ ".

Al fine di evitare duplicazioni nel riconoscimento dei costi, nella colonna " $>G6$ " va inserito il costo del solo misuratore, mentre il costo dell'*add on* va inserito nella colonna relativa agli *Add on* sulla base dei due raggruppamenti, " $G6 < \text{Misuratore} \leq G40$ " e " $>G40$ ".

**Per tutte le località** con stato diverso da **Verificato con l'Ente concedente**, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente soggetti a trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante, compresi i casi previsti dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11, è possibile modificare i dati già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

---

<sup>5</sup> *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas.*

Tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

In particolare, i valori riferiti alla quota di proprietà dell'impresa distributrice dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto ai dati comunicati per il calcolo delle tariffe.

Si ricorda infine che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella sezione **“Stato di lavorazione località”** presente nei **“Dati di Società”**.

#### **5.4.2.1 Modalità di compilazione**

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Il campo **“Quota gestore”** deve essere minore o uguale al rispettivo **“Intero perimetro”**.
- Il campo **“Quota comunale”** non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi **“Intero perimetro”** e **“Quota gestore”**.

#### **5.4.3 Sezione II - VIR**

Con riferimento all'attività di misura, valgono le regole indicate al punto 5.3.3 del presente documento.

##### **5.4.3.1 Modalità di compilazione**

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi accettano valori negativi.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.

Tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

#### 5.4.4 Sezione II - Rab Disallineate

Con riferimento all'attività di misura, valgono le regole indicate al punto 5.3.4 del presente documento.

##### 5.4.4.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Se nella maschera **“Affidamento concessioni località a seguito gara d'ambito”**, il campo **“Perimetro interessato”** è uguale a *“Intero perimetro”*, sia la **“Quota Comunale”** che la **“Quota Gestore”** possono essere compilate con valori maggiori di zero.
- Se nella maschera **“Affidamento concessioni località a seguito gara d'ambito”**, il campo **“Perimetro interessato”** è uguale a *“Solo parte comunale”*, solo la **“Quota Comunale”** potrà essere compilata con valori maggiori di zero, la **“Quota Gestore”** dovrà essere lasciata a zero.
- Se nella maschera **“Affidamento concessioni località a seguito gara d'ambito”**, il campo **“Perimetro interessato”** è uguale a *“Solo parte gestore”*, solo la **“Quota Gestore”** potrà essere compilata con valori maggiori di zero, la **“Quota Comunale”** dovrà essere lasciata a zero.

#### 5.4.5 Sezione II - Riclassificazione reti di trasporto

La presente sezione non è compilabile nell'ambito della presente raccolta dati.

Tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

#### 5.4.6 Sezione II bis – Stratificazione contributi

Per le **località nuove** e le **località trasformate** l'impresa distributrice dovrà riportare la stratificazione storica dei contributi. Il valore da riportare deve risultare coerente con quello già dichiarato nelle precedenti raccolte per le località estinte o, nei casi di passaggio di località da non rilevante a rilevante ai fini tariffari, si dovrà procedere alla ripartizione dei contributi (sarà cura dell'impresa distributrice richiedere nell'ambito della raccolta l'abilitazione alla modifica per la località sulla quale sono stati dichiarati i dati nelle precedenti raccolte).

Devono essere compilate le seguenti due sottosezioni:

- Cespiti per categoria;
- Cespiti per classe di gruppo di misura.

Per le località nuove e le località trasformate l'impresa distributrice dovrà riportare la stratificazione storica dei contributi incassati (fino all'anno 2011 incluso si utilizza la sottosezione "*Cespiti per categoria*", dall'anno 2012 si utilizza la sottosezione "*Cespiti per classe di gruppo di misura*"); nei casi di separazione/unione il valore da riportare deve risultare coerente con quello già dichiarato nelle precedenti raccolte per le località estinte.

Nel dettaglio, nella sottosezione "*Cespiti per categoria*" dovranno essere inseriti:

- il valore dei contributi relativi alla categoria di cespiti "**Misuratori impianti RE.MI. (tradizionali ed elettronici)**";
- il valore dei contributi relativi alla categoria di cespiti "**Concentratori**".

Invece nella sottosezione "*Cespiti per classe di gruppo di misura*" dovranno essere inseriti:

- il valore dei contributi relativi alle classi di misuratori appartenenti alla categoria "**Misuratori elettronici integrati conformi alle Direttive misura gas<sup>6</sup>**", esclusi i misuratori tradizionali resi elettronici a seguito dell'installazione dell'add on;

---

<sup>6</sup> Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas.

Tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

- il valore dei contributi relativi alle classi di misuratori, raggruppate in “ $G4 \leq \text{Misuratore} \leq G6$ ” e “ $>G6$ ”, appartenenti alla categoria “**Misuratori tradizionali non conformi alle Direttive misura gas<sup>7</sup>**”, inclusi quelli su cui è stato installato l’add on;
- il valore dei contributi relativi agli *add on* installati raggruppati in “ $G6 < \text{Misuratore} \leq G40$ ” e “ $>G40$ ”.

**Per tutte le località** con stato diverso da **Verificato con l’Ente concedente**, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente soggetti a trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante, compresi i casi previsti dall’articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11, è possibile modificare i dati già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

In particolare, i valori riferiti alla quota di proprietà dell’impresa distributrice dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto ai dati comunicati per il calcolo delle tariffe.

Si ricorda infine che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella sezione “**Stato di lavorazione località**” presente nei “**Dati di Società**”.

#### **5.4.6.1 Modalità di compilazione**

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Il campo “**Quota gestore**” deve essere minore o uguale al rispettivo “**Intero perimetro**”.
- Il campo “**Quota comunale**” non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi “**Intero perimetro**” e “**Quota gestore**”.

---

<sup>7</sup> *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas.*

Tariffe di riferimento provvisorie per l’anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l’anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

#### 5.4.7 Sezione III – Riclassifiche

Per le **località nuove** e le **località trasformate** va compilata la presente sezione nei seguenti casi:

- riclassificazioni di infrastrutture di distribuzione in infrastrutture di trasporto;
- riporto di stratificazioni di riclassifiche originariamente attribuite a località estinte (esempio: per separazione impianto di distribuzione) o a località sulle quali sono stati dichiarati i dati anche delle località che passano da non rilevanti a rilevanti ai fini tariffari successivamente al 16 ottobre 2019. In questo caso il valore da riportare deve essere attribuito in coerenza con quello già dichiarato nella medesima sezione “riclassifiche” nelle precedenti raccolte dati (sarà cura dell’impresa distributrice richiedere nell’ambito della raccolta l’abilitazione alla modifica per la località sulla quale sono stati dichiarati i dati nelle precedenti raccolte).

Con riferimento alle modalità di compilazione valgono le regole indicate nella “Sezione II - Costo storico” (cfr. paragrafo 5.4.2).

**Per tutte le località** con stato diverso da **Verificato con l’Ente concedente**, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente soggetti a trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante, compresi i casi previsti dall’articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11, è possibile modificare i dati già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

In particolare, i valori riferiti alla quota di proprietà dell’impresa distributrice dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto a quelli comunicati per il calcolo delle tariffe.

Per gli anni precedenti al 2018 è necessario utilizzare il *link* “*Rettifica dati inseriti in precedenza*” che consente di accedere ad una *form* dove deve essere selezionato l’anno solare oggetto delle modifiche.

Si ricorda infine che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella maschera “**Stato di lavorazione località**” presente nella sezione “**Dati di Società**”.

Tariffe di riferimento provvisorie per l’anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l’anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

Come descritto nel paragrafo 3.1, è disponibile la funzionalità che consente di selezionare le località (tramite il bottone: SELEZIONA LOCALITÀ) per le quali, con riferimento ai dati di quota parte dichiarati in anni solari precedenti, è necessario apportare delle modifiche.

#### **5.4.7.1 Modalità di compilazione**

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Il campo “**Quota gestore**” deve essere minore o uguale al rispettivo “**Intero perimetro**”.
- Il campo “**Quota comunale**” non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi “**Intero perimetro**” e “**Quota gestore**”.

#### **5.4.8 Sezione III – Riclassifiche per valori VIR**

La sezione non deve essere compilata nella presente raccolta.

#### **5.4.9 Sezione III – Riclassifiche per valori RAB DISALLINEATE**

La sezione non deve essere compilata nella presente raccolta.

#### **5.4.10 Sezione III bis – Stratificazione Contributi per Riclassifiche**

Per le **località nuove** e le **località trasformate** va compilata la presente sezione nei seguenti casi:

- contributi riferiti a riclassifiche di infrastrutture di distribuzione in infrastrutture di trasporto;

Tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

- riporto di stratificazioni di contributi riferiti a riclassifiche originariamente attribuite a località estinte (esempio: per separazione impianto di distribuzione) o a località sulle quali sono stati dichiarati i dati anche delle località che passano da non rilevanti a rilevanti ai fini tariffari successivamente al 16 ottobre 2019. In questo caso il valore da riportare deve essere attribuito in coerenza con quello già dichiarato nella medesima sezione “contributi per riclassifiche” nelle precedenti raccolte dati (sarà cura dell’impresa distributrice richiedere nell’ambito della raccolta l’abilitazione alla modifica per la località sulla quale sono stati dichiarati i dati nelle precedenti raccolte).

Il valore dei contributi da associare ai cespiti oggetto della riclassificazione è determinato proporzionalmente al valore dei medesimi cespiti riclassificati.

Qualora si intendano dichiarare valori NON nulli di stratificazione dei contributi per riclassifiche, è necessario che siano state dichiarate riclassifiche per i corrispondenti cespiti, e che tali valori siano stati **precedentemente** salvati nella maschera Riclassifiche.

Con riferimento alle modalità di compilazione valgono le regole indicate nella “*Sezione II bis - Stratificazione contributi*” (cfr. paragrafo 5.4.3).

**Per tutte le località** con stato diverso da **Verificato con l’Ente concedente**, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente soggetti a trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante, compresi i casi previsti dall’articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11, è possibile modificare i dati già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

In particolare, i valori riferiti alla quota di proprietà dell’impresa distributrice dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto a quelli comunicati per il calcolo delle tariffe.

Per gli anni precedenti al 2018 è necessario utilizzare il *link “Rettifica dati inseriti in precedenza”* che consente di accedere ad una *form* dove deve essere selezionato l’anno solare oggetto delle modifiche.

Si ricorda infine che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella maschera “**Stato di lavorazione località**” presente nella sezione “**Dati di Società**”.

Tariffe di riferimento provvisorie per l’anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l’anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

Come descritto nel paragrafo 3.1, è disponibile la funzionalità che consente di selezionare le località (tramite il bottone: SELEZIONA LOCALITÀ) per le quali, con riferimento ai dati di quota parte dichiarati in anni solari precedenti, è necessario apportare delle modifiche.

#### **5.4.10.1 Modalità di compilazione**

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Il campo **“Quota gestore”** deve essere minore o uguale al rispettivo **“Intero perimetro”**.
- Il campo **“Quota comunale”** non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi **“Intero perimetro”** e **“Quota gestore”**.

#### **5.4.11 Sezione IV – Dismissioni**

Per le **località nuove** e le **località trasformate** va compilata la presente sezione nei seguenti casi:

- siano stati radiati e/o dismessi cespiti;
- riporto di stratificazioni di dismissioni originariamente attribuite a località estinte (esempio: per separazione impianto di distribuzione) o a località sulle quali sono stati dichiarati i dati anche delle località che passano da non rilevanti a rilevanti ai fini tariffari successivamente al 16 ottobre 2019. In questo caso il valore da riportare deve essere attribuito in coerenza con quello già dichiarato nella medesima sezione “dismissioni” nelle precedenti raccolte dati (sarà cura dell’impresa distributrice richiedere nell’ambito della raccolta l’abilitazione alla modifica per la località sulla quale sono stati dichiarati i dati nelle precedenti raccolte).

Tariffe di riferimento provvisorie per l’anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l’anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

Per “**dismissione**” si intende il caso di alienazione o dismissione anticipata dei cespiti rispetto alla vita utile rilevante a fini regolatori.

#### **DISMISSIONE ORDINARIA**

Per dismissione ordinaria si intende la dismissione dichiarata in corrispondenza dell’incremento patrimoniale già comunicato nelle precedenti raccolte dati nella sezione costo storico.

Tale criterio viene applicato a tutte le dismissioni dichiarate che non rientrano nella fattispecie di dismissione prevista dalle “*Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas per gruppi di misura*”.

Pertanto, con riferimento alla singola località, per ciascun anno e per ciascuna classe di cespiti, si devono indicare i valori del costo storico, coerenti con quelli già comunicati come incrementi patrimoniali nelle precedenti raccolte dati, relativi a cespiti alienati o dismessi anticipatamente nell’anno 2018; tali valori devono essere stratificati in coerenza con la dismissione contabile.

#### **DISMISSIONI PREVISTE DALLE *DIRETTIVE PER LA MESSA IN SERVIZIO DEI GRUPPI DI MISURA DEL GAS PER GRUPPI DI MISURA DI CLASSE > G6***

Con riferimento ai gruppi di misura di classe  $>G6^8$ , dismessi nell’ambito del programma di sostituzione previsto dalle “*Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas per gruppi di misura*”, il valore della dismissione deve essere dichiarato secondo le disposizioni di cui all’articolo 57, comma 1, della RTDG ovvero la dismissione deve essere portata convenzionalmente in diminuzione della stratificazione dei valori netti storici a partire dai valori delle immobilizzazioni nette relative ai cespiti di più antica installazione.

---

<sup>8</sup> Sono incluse le dismissioni a seguito di sostituzione con misuratori tradizionali con emettitore di impulsi sui quali viene installato l’*add on* (in quest’ultimo caso la sostituzione dovrà riguardare esclusivamente misuratori tradizionali senza emettitore di impulsi).

Pertanto, con riferimento alla singola località, per ciascun anno e per ciascuna classe di cespiti, di calibro >G6 alienato o dismesso anticipatamente nell'anno 2018, si deve indicare il valore del costo storico **secondo le disposizioni previste all'articolo 57, comma 1, della RTDG.**

Il valore così dichiarato deve essere riportato anche nella corrispondente colonna relativa ai misuratori di classe >G6 sottostanti all'etichetta "**Mis.conv. sostituiti da mis.ele.**" presente nella maschera di input.

NOTA: Nella seguente TABELLA 1 è reso disponibile il dato relativo al deflatore degli investimenti fissi lordi valido per l'anno tariffe 2020 da utilizzare nei casi previsti dall'articolo 57, comma 1, della RTDG.

TABELLA 1

| Anno Cespiti | IFL    |
|--------------|--------|
| 1956         | 34,486 |
| 1957         | 33,526 |
| 1958         | 34,300 |
| 1959         | 34,543 |
| 1960         | 33,156 |
| 1961         | 31,999 |
| 1962         | 30,696 |
| 1963         | 28,393 |
| 1964         | 27,205 |
| 1965         | 27,118 |
| 1966         | 26,389 |
| 1967         | 25,521 |
| 1968         | 24,948 |
| 1969         | 23,557 |
| 1970         | 20,732 |
| 1971         | 19,688 |
| 1972         | 19,061 |
| 1973         | 15,905 |
| 1974         | 12,273 |
| 1975         | 10,468 |
| 1976         | 8,748  |
| 1977         | 7,451  |
| 1978         | 6,580  |
| 1979         | 5,721  |
| 1980         | 4,618  |
| 1981         | 3,777  |

Tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

|             |              |
|-------------|--------------|
| <b>1982</b> | 3,282        |
| <b>1983</b> | 2,942        |
| <b>1984</b> | 2,694        |
| <b>1985</b> | 2,471        |
| <b>1986</b> | 2,381        |
| <b>1987</b> | 2,281        |
| <b>1988</b> | 2,160        |
| <b>1989</b> | 2,049        |
| <b>1990</b> | 1,922        |
| <b>1991</b> | 1,815        |
| <b>1992</b> | 1,747        |
| <b>1993</b> | 1,682        |
| <b>1994</b> | 1,627        |
| <b>1995</b> | 1,564        |
| <b>1996</b> | 1,513        |
| <b>1997</b> | 1,472        |
| <b>1998</b> | 1,447        |
| <b>1999</b> | 1,426        |
| <b>2000</b> | 1,387        |
| <b>2001</b> | 1,355        |
| <b>2002</b> | 1,320        |
| <b>2003</b> | 1,294        |
| <b>2004</b> | 1,254        |
| <b>2005</b> | 1,216        |
| <b>2006</b> | 1,187        |
| <b>2007</b> | 1,157        |
| <b>2008</b> | 1,121        |
| <b>2009</b> | 1,089        |
| <b>2010</b> | 1,090        |
| <b>2011</b> | 1,064        |
| <b>2012</b> | 1,032        |
| <b>2013</b> | 1,018        |
| <b>2014</b> | 1,017        |
| <b>2015</b> | 1,015        |
| <b>2016</b> | 1,012        |
| <b>2017</b> | 1,012        |
| <b>2018</b> | 1,006        |
| <b>2019</b> | <b>1,000</b> |

**DISMISSIONI PREVISTE DALLE *DIRETTIVE PER LA MESSA IN SERVIZIO DEI GRUPPI DI MISURA DEL GAS* PER GRUPPI DI MISURA DI CLASSE  $\leq$  G6**

Tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

Con riferimento ai gruppi di misura di classe  $\leq G6$  si applicano le disposizioni previste dall'articolo 57, commi 2 e 3, della RTDG, utilizzando ai fini della dichiarazione delle dismissioni, il criterio della dismissione ordinaria.

Pertanto, con riferimento alla singola località, per ciascun anno e per ciascuna classe di cespiti di calibro  $\leq G6$  dismesso anticipatamente nell'anno 2018, il criterio di dichiarazione da utilizzare nella presente raccolta dati è quello descritto nella sezione "**DISMISSIONE ORDINARIA**" del presente manuale.

Il valore, come sopra dichiarato, deve essere riportato anche nella corrispondente colonna relativa ai misuratori di classe  $\leq G6$  sottostante all'etichetta "**Mis.conv. sostituiti da mis.ele.**" presente nella maschera di input.

Con riferimento alle modalità di compilazione valgono le regole indicate nella "*Sezione II - Costo storico*" (cfr. paragrafo 5.4.2).

**Per tutte le località** con stato diverso da **Verificato con l'Ente concedente**, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente soggetti a trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante, compresi i casi previsti dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11, è possibile modificare i dati già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

In particolare, i valori riferiti alla quota di proprietà dell'impresa distributrice dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto a quelli comunicati per il calcolo delle tariffe.

Per gli anni precedenti al 2018 è necessario utilizzare il *link* "**Rettifica dati inseriti in precedenza**" che consente di accedere ad una *form* dove deve essere selezionato l'anno solare oggetto delle modifiche.

Si ricorda infine che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella maschera "**Stato di lavorazione località**" presente nella sezione "**Dati di Società**".

Tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

Come descritto nel paragrafo 3.1, è disponibile la funzionalità che consente di selezionare le località (tramite il bottone: SELEZIONA LOCALITÀ) per le quali, con riferimento ai dati di quota parte dichiarati in anni solari precedenti, è necessario apportare delle modifiche.

#### **5.4.11.1 Modalità di compilazione**

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Il campo “**Quota gestore**” deve essere minore o uguale al rispettivo “**Intero perimetro**”.
- Il campo “**Quota comunale**” non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi “**Intero perimetro**” e “**Quota gestore**”.

#### **5.4.12 Sezione IV – Dismissioni per valori VIR**

La sezione non deve essere compilata nella presente raccolta.

#### **5.4.13 Sezione IV – Dismissioni per valori RAB DISALLINEATE**

La sezione non deve essere compilata nella presente raccolta.

#### **5.4.14 Sezione IV bis – Stratificazione contributi per Dismissioni**

Per le **località nuove** e le **località trasformate** va compilata la presente sezione nei seguenti casi:

- contributi riferiti a dismissioni;

Tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

- riporto di stratificazioni di contributi riferiti a dismissioni originariamente attribuite a località estinte (esempio: per separazione impianto di distribuzione) o a località sulle quali sono stati dichiarati i dati anche delle località che passano da non rilevanti a rilevanti ai fini tariffari successivamente al 16 ottobre 2019. In questo caso il valore da riportare deve essere attribuito in coerenza con quello già dichiarato nella medesima sezione “contributi per dismissioni” nelle precedenti raccolte dati (sarà cura dell’impresa distributrice richiedere nell’ambito della raccolta l’abilitazione alla modifica per la località sulla quale sono stati dichiarati i dati nelle precedenti raccolte).

Nei casi di cessione ad altro soggetto di cespiti in esercizio, alla riduzione del costo storico è associata anche una riduzione dei contributi, determinata in proporzione al valore dei cespiti oggetto di cessione.

**Solo in tali casi, di cessione ad altro soggetto di cespiti in esercizio, con riferimento alle singole località interessate, si devono indicare i valori dei contributi in coerenza con quelli già comunicati nelle precedenti raccolte dati.**

Qualora si intendano dichiarare valori NON nulli di stratificazione dei contributi per dismissioni, è necessario che siano state dichiarate dismissioni per i corrispondenti cespiti, e che tali valori siano stati **precedentemente** salvati nella maschera dismissioni.

Con riferimento alle modalità di compilazione valgono le regole indicate nella “Sezione II bis - Stratificazione contributi” (cfr. paragrafo 5.4.3).

**Per tutte le località** con stato diverso da **Verificato con l’Ente concedente**, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente soggetti a trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante, compresi i casi previsti dall’articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11, è possibile modificare i dati già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

In particolare, i valori riferiti alla quota di proprietà dell’impresa distributrice dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto a quelli comunicati per il calcolo delle tariffe.

Tariffe di riferimento provvisorie per l’anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l’anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

Per gli anni precedenti al 2018 è necessario utilizzare il *link* “**Rettifica dati inseriti in precedenza**” che consente di accedere ad una *form* dove deve essere selezionato l'anno solare oggetto delle modifiche.

Si ricorda infine che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella maschera “**Stato di lavorazione località**” presente nella sezione “**Dati di Società**”.

Come descritto nel paragrafo 3.1, è disponibile la funzionalità che consente di selezionare le località (tramite il bottone: SELEZIONA LOCALITÀ) per le quali, con riferimento ai dati di quota parte dichiarati in anni solari precedenti, è necessario apportare delle modifiche.

#### **5.4.14.1 Modalità di compilazione**

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Il campo “**Quota gestore**” deve essere minore o uguale al rispettivo “**Intero perimetro**”.
- Il campo “**Quota comunale**” non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi “**Intero perimetro**” e “**Quota gestore**”.

Tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

## 5.5 Allegati

### 5.5.1 Invio certificazioni

| Indice raccolte   | Anagrafiche                           | Pannello di controllo<br>RACCOLTA   |
|---|---------------------------------------|---|
| <b>INVIO CERTIFICAZIONI - ANNO 2018</b>   |                                       |   |
| Certificazioni da scaricare e inviare obbligatoriamente   |                                       |   |
| <b>RICHIESTA DI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO</b><br>Deve essere firmato dal legale rappresentante dell'impresa distributrice (articolo 2 comma 1 della RTDG) |                                       |   |
| Nome: Determinazione Tariffa.pdf  | Data invio: 21-11-2019                |                                      |
| <b>DICHIARAZIONE DI VERIDICITA' DEI DATI TRASMESSI.</b><br>È la dichiarazione di cui all'articolo 2 comma 4 della RTDG.   |                                       |   |
| Nome: Dichiarazione veridicità.pdf  | Data invio: 21-11-2019                |                                      |
| <b>DICHIARAZIONE RELATIVA AI DATI DI INVESTIMENTO A PRECONSUNTIVO</b>   |                                       |   |
| Nome: Dichiarazione dati investimento.pdf   | Data invio: 21-11-2019                |                                      |
| <b>RICHIESTA DI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO PER LE LOCALITÀ SORTE DOPO IL 16 OTTOBRE 2019</b>   |                                       |   |
| <input type="button" value="Sfoglia..."/> Nessun file selezionato (sostituirà l'eventuale file precedentemente caricato)  | <input type="button" value="ALLEGA"/> |  <a href="#">Download template</a>   |
| <b>Certificazione non ancora caricata</b>   |                                       |   |
| <b>DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ DEI DATI TRASMESSI PER LE LOCALITÀ SORTE DOPO IL 16 OTTOBRE 2019</b>   |                                       |   |
| <input type="button" value="Sfoglia..."/> Nessun file selezionato (sostituirà l'eventuale file precedentemente caricato)  | <input type="button" value="ALLEGA"/> |  <a href="#">Download template</a> |
| <b>Certificazione non ancora caricata</b>   |                                       |   |
| <input type="button" value="SALVA"/> <input type="button" value="ANNULLA"/> <input type="button" value="INVIO DEFINITIVO"/>   |                                       |   |

**Figura 5.6: Sezione invio certificazioni**

Le certificazioni che devono essere caricate sono quelle di seguito riportate nel presente documento (allegato 4 e allegato 5).

L'obbligo di caricamento vale solo per le imprese di distribuzione che gestiscono località nuove o località trasformate.

Nella pagina certificazioni sono anche visibili ma non modificabili le dichiarazioni già caricate nella precedente raccolta dati.

Tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

Per caricare i file occorre premere il bottone Sfoglia<sup>9</sup>, selezionare il file dal proprio disco fisso e confermare premendo il tasto Allega. L'operazione deve essere ripetuta per ciascuna delle dichiarazioni che si intendono caricare, ognuna delle quali deve essere contenuta in **un singolo file**. Una volta caricati i file desiderati, salvare prima di abbandonare la pagina. Affinché il salvataggio vada a buon fine è necessario che tutte le certificazioni obbligatorie siano state inviate.

**Si raccomanda di caricare dei file separati per ciascuna delle dichiarazioni richieste, ognuno dei quali contenente le sole informazioni pertinenti.**

---

<sup>9</sup> Il nome e l'aspetto di questo bottone possono variare a seconda del browser utilizzato.

Tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

## Allegato 4

### **Richiesta di determinazione della tariffa di riferimento per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019, per le località in avviamento e per l'avvio di gestione d'ambito tariffario intervenute nel periodo dal 17 ottobre 2019 al 31 dicembre 2019**

IL/LA SOTTOSCRITTO/A \_\_\_\_\_  
NATO/A A \_\_\_\_\_  
IL \_\_\_\_\_  
RESIDENTE IN \_\_\_\_\_  
VIA \_\_\_\_\_  
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ \_\_\_\_\_  
AVENTE SEDE LEGALE IN \_\_\_\_\_ VIA \_\_\_\_\_  
CODICE FISCALE \_\_\_\_\_ PARTITA IVA \_\_\_\_\_  
TELEFAX \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
INDIRIZZO E-MAIL \_\_\_\_\_

richiede a codesta Autorità

AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1 DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2019, 570/2019/R/GAS, DI DETERMINARE LA TARIFFA DI RIFERIMENTO, **PER LE LOCALITÀ SORTE SUCCESSIVAMENTE AL 16 OTTOBRE 2019 E FINO AL 31 DICEMBRE 2019, PER LE LOCALITÀ IN AVVIAMENTO** E PER L'AVVIO DELLE GESTIONI D'AMBITO TARIFFARIO PER LA SOCIETÀ SOPRA INDICATA.

AL RIGUARDO ALLEGA DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ RELATIVA ALL'INVIO DEI DATI ED INFORMAZIONI ED ALLA VERIDICITÀ DEGLI STESSI NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI PER LA REGOLAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 27 DICEMBRE 2019, 570/2019/R/GAS.

DATA

IN FEDE

Tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

## Allegato 5

### Dichiarazione relativa all'invio dei dati ed informazioni ed alla veridicità degli stessi nell'ambito delle disposizioni per la regolazione delle tariffe per l'attività di distribuzione e misura del gas di cui alla deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas

IL/LA SOTTOSCRITTO/A \_\_\_\_\_  
NATO/A A \_\_\_\_\_  
IL \_\_\_\_\_  
RESIDENTE IN \_\_\_\_\_  
VIA \_\_\_\_\_  
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ \_\_\_\_\_  
AVENTE SEDE LEGALE IN \_\_\_\_\_ VIA \_\_\_\_\_  
CODICE FISCALE \_\_\_\_\_ PARTITA IVA \_\_\_\_\_  
TELEFAX \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
INDIRIZZO E-MAIL \_\_\_\_\_

#### DICHIARA CHE

- CON RIFERIMENTO ALLE LOCALITÀ SORTE SUCCESSIVAMENTE AL 16 OTTOBRE 2019 E FINO AL 31 DICEMBRE 2019 E ALLE LOCALITÀ IN AVVIAMENTO LE INFORMAZIONI E I DATI TRASMESSI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO PROVVISORIA PER L'ANNO 2020 E PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO DEFINITIVA PER L'ANNO 2019 IN DATA \_\_\_\_\_ SONO COMPLETI E VERITIERI;
- CON RIFERIMENTO ALLE LOCALITÀ SORTE SUCCESSIVAMENTE AL 16 OTTOBRE 2019 E FINO AL 31 DICEMBRE 2019 E ALLE LOCALITÀ IN AVVIAMENTO, LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE TRASMESSI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO PROVVISORIA PER L'ANNO 2020 E PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO DEFINITIVA PER L'ANNO 2019 IN DATA \_\_\_\_\_ CORRISPONDONO CON I VALORI CONTENUTI NEI LIBRI CONTABILI DELL'IMPRESA E/O, SE APPLICABILE, DEL SOGGETTO PROPRIETARIO DEI CESPITI E CHE TALI DATI E INFORMAZIONI, LIMITATAMENTE AI CESPITI OGGETTO DI ACQUISIZIONE NEL CORSO DELL'ANNO 2019, CORRISPONDONO CON I VALORI CONTENUTI NEI LIBRI CONTABILI DEL SOGGETTO ACQUISITO;
- IN CASO DI ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI PER AMBITO, LE INFORMAZIONI E I DATI TRASMESSI IN DATA \_\_\_\_\_ RISULTANO COERENTI CON LE INFORMAZIONI E I DATI CONTENUTI NEI BANDI DI GARA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI, DI CUI ALL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO 12 NOVEMBRE 2011, N. 226, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO, E CON LA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DALL'IMPRESA DISTRIBUTRICE IN SEDE DI GARA.

DATA

IN FEDE

Tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

## 6 Richiesta di informazioni

Per eventuali informazioni e supporto di tipo tecnico è possibile contattare il numero verde:



attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.30. In alternativa è disponibile l'indirizzo di posta elettronica: [infoanagrafica@arera.it](mailto:infoanagrafica@arera.it)

L'eventuale rettifica dei dati già inviati in modo definitivo deve essere autorizzata dall'Autorità. L'esercente può iniziare l'operazione di richiesta di rettifica contattando il servizio clienti al numero e all'indirizzo e-mail sopra riportati.

Se l'Autorità deciderà di abilitare l'utente per questa operazione, gli verrà inviata una e-mail di notifica e comparirà, all'interno della raccolta, un bottone che consentirà all'utente di effettuare la richiesta all'Autorità. Nella richiesta deve essere specificata la motivazione della rettifica. Gli uffici dell'Autorità, valutata la motivazione, decideranno se autorizzare la modifica e l'utente sarà avvisato tramite e-mail.

Nelle mail è sempre necessario indicare ragione sociale e PIVA del soggetto per il quale si sta inviando la richiesta e un recapito telefonico del referente.

Tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

## 7 APPENDICE 1

### APPENDICE 1 – DETERMINAZIONE DELLA STRATIFICAZIONE DEL VALORE DI RICOSTRUZIONE A NUOVO IN ASSENZA DI STRATIFICAZIONE PUNTUALE

La presente Appendice riporta un'ipotesi per la determinazione della stratificazione del valore di ricostruzione a nuovo (VRN) nel caso in cui non sia disponibile, o se disponibile non sia stata resa pubblica in occasione della gara, la medesima stratificazione del VRN.

Il metodo proposto si fonda su logiche a costi *standard* e consente la determinazione dei valori di ricostruzione dei cespiti come il prodotto tra la quantità fisiche delle singole categorie di cespiti desumibili dallo stato di consistenza per un costo *standard* identificato, in generale, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida 7 aprile 2014.

I costi *standard* e di conseguenza la valutazione dei cespiti è effettuata a prezzi 2018.

Ai fini della determinazione delle quantità fisiche il metodo proposto si fonda sugli elementi desumibili dallo stato di consistenza, tra porzione soggetta a trasferimento oneroso e porzione restante. Nello specifico si fa riferimento agli schemi riportati nell'Allegato 1 alla deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2012, 532/2012/R/gas (di seguito: delibera 532/2012) e alle indicazioni contenute nel manuale di compilazione allegato alla medesima deliberazione 532/2012.

- Criteri di valorizzazione delle singole tipologie di cespiti

#### **TERRENI**

In corrispondenza dell'anno 2017, riportare il valore dei terreni, determinato come prodotto tra la somma delle quantità fisiche, come valori riportati nel foglio di lavoro "TERRENI" dello stato di consistenza alla voce "Superficie (m<sup>2</sup>)" (Tav. 2 del manuale di compilazione), e il prezzo medio unitario pari a 23,28 euro/mq (espresso a prezzi 2018) riportato nelle linee guida al comma 10.1 lettera a);

#### **FABBRICATI**

Ai fini della valorizzazione dei fabbricati si fa riferimento ai prezzi riportati nel rapporto immobiliare 2019 dell'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI). In particolare, il valore dei fabbricati viene ottenuto, per ciascuna porzione di rete, in corrispondenza dell'anno di costruzione/rinnovamento, dal prodotto delle quotazioni medie (per regione) riportate nella tabella di seguito allegata estratta dal rapporto immobiliare 2019 dell'OMI ([https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Schede/FabbricatiTerreni/omi/Pubblicazioni/Rapporti+immobiliari+non+residenziali/2019+non+residenziale+rapporto/RI\\_2019\\_NO\\_N\\_RES\\_20190530.pdf](https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Schede/FabbricatiTerreni/omi/Pubblicazioni/Rapporti+immobiliari+non+residenziali/2019+non+residenziale+rapporto/RI_2019_NO_N_RES_20190530.pdf)) riferita alle categorie catastali D/1 e D/7, per la superficie (m<sup>2</sup>) indicata per ciascun fabbricato nel campo «Superficie (m<sup>2</sup>)» (Tavola 4 del manuale di compilazione).

Tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

In caso di rinnovamento parziale i valori devono essere determinati sulla base dei pesi riportati al comma 10.2.2, Tabella 18 delle linee guida.

## TABELLA OMI

Tabella 27: Quotazione media, variazione annua e indice territoriale per area geografica e per regione – produttivo

| Area       | Regione                | Quotazione media<br>Produttiva<br>2018 (€/m <sup>2</sup> ) | Var % quotazione<br>2017/2018 | Indice territoriale |
|------------|------------------------|--|-------------------------------|---------------------|
| Nord Est   | Emilia-Romagna         | 487  | -3,2%                         | 100,6               |
|            | Friuli- Venezia Giulia | 297  | -0,7%                         | 61,4                |
|            | Veneto                 | 476  | -0,2%                         | 98,3                |
|            | <b>Nord Est</b>        | <b>465</b>   | <b>-1,8%</b>                  | <b>96,1</b>         |
| Nord Ovest | Liguria                | 741  | -2,5%                         | 153,1               |
|            | Lombardia              | 567  | -1,2%                         | 117,1               |
|            | Piemonte               | 367  | -1,3%                         | 75,8                |
|            | Valle d'Aosta          | 681  | 0,1%                          | 140,7               |
|            | <b>Nord Ovest</b>      | <b>517</b>   | <b>-1,5%</b>                  | <b>106,8</b>        |
| Centro     | Lazio                  | 651  | -1,2%                         | 134,5               |
|            | Marche                 | 378  | -9,2%                         | 78,1                |
|            | Toscana                | 597  | -3,7%                         | 123,3               |
|            | Umbria                 | 417  | -9,0%                         | 86,2                |
|            | <b>Centro</b>          | <b>539</b>   | <b>-3,6%</b>                  | <b>111,4</b>        |
| Sud        | Abruzzo                | 366  | -3,1%                         | 75,6                |
|            | Basilicata             | 323  | 0,0%                          | 66,7                |
|            | Calabria               | 372  | -1,0%                         | 76,9                |
|            | Campania               | 516  | 0,1%                          | 106,6               |
|            | Molise                 | 351  | 0,1%                          | 72,5                |
|            | Puglia                 | 390  | -0,8%                         | 80,6                |
|            | <b>Sud</b>             | <b>412</b>   | <b>-0,8%</b>                  | <b>85,1</b>         |
| Isole      | Sardegna               | 507  | -2,4%                         | 104,8               |
|            | Sicilia                | 378  | -0,7%                         | 78,1                |
|            | <b>Isole</b>           | <b>428</b>   | <b>-1,6%</b>                  | <b>88,4</b>         |
|            | <b>Media nazionale</b> | <b>484</b>   | <b>-1,9%</b>                  | <b>100,0</b>        |

### IMPIANTI PRIMARI E SECONDARI

La valorizzazione degli impianti primari e secondari viene effettuata come segue.

In corrispondenza dell'anno medio di costruzione/rinnovamento, calcolato sulla base dei pesi riportati nelle Linee guida 7 aprile 2014 alle Tabelle 21 e 22, con riferimento agli impianti primari, e alle Tabelle da 29 a 34, con riferimento agli impianti secondari, riportare il valore determinato in base alla tipologia di impianto, alla portata e al numero delle linee,

Tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

considerando i valori di riferimento, desunti dalle Tabelle 19 e 20 delle Linee guida 7 aprile 2014, riportati nelle tabelle che seguono.

In particolare, per ciascun anno medio di costruzione/rinnovamento e per l'insieme degli elementi appartenenti al medesimo impianto "IMPIANTO RE.MI." (Tav. 7 e 8 del manuale di compilazione), riportare il valore pubblicato in *Tabella 1*.

**Tabella 1 – valori di riferimento per IMPIANTI REMI espressi a prezzi 2018 (valori in euro)**

| PORTATA  | <= 4.000<br>Stmc/h | 4.001- 10.000<br>Stmc/h | 10.001-20.000<br>Stmc/h | oltre 20.001<br>Stmc/h |
|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Totale posa e<br>fornitura REMI -<br>ODORIZZAZIONE<br>A PRESSIONE  | 151.587            | 191.095                 | 253.259                 | 356.944                |
| Totale posa e<br>fornitura REMI -<br>ODORIZZAZIONE<br>A LAMBIMENTO | 136.664            | 176.172                 | 238.336                 | 342.020                |

Nel caso in cui nell'impianto in esame sia presente un impianto di telecontrollo, i prezzi riportati in *Tabella 1* sono maggiorati di Euro 4.043, ovvero del valore attribuito nel campo denominato "Periferica REMI" della Tabella 41 delle Linee guida 7 aprile 2014, espresso a prezzi 2018.

Per ciascun anno medio di costruzione/rinnovamento e per l'insieme degli elementi appartenenti al medesimo impianto "IMPIANTO SECONDARIO." (Tav. 7 e 8 del manuale di compilazione), riportare il valore pubblicato in *Tabella 2*.

Tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

**Tabella 2 -valori di riferimento per IMPIANTI SECONDARI DI RIDUZIONE E MISURA (IRI-GRF-GRMI<sup>10</sup>) espressi a prezzi 2018 (valori in euro)<sup>11</sup>**

| PORTATA NOMINALE | Impianti secondari di riduzione e misura 1 linea (incluso alloggiamento) | Impianti secondari di riduzione e misura 2 linee (incluso alloggiamento) |
|------------------|--|--|
| < 100 Stmc/h     | 1.771  | 1.903  |
| 100 Stmc/h       | 4.076  | 5.200  |
| 101-250 Stmc/h   | 4.721  | 6.914  |
| 251-400 Stmc/h   | 5.520  | 8.229  |
| 401-700 Stmc/h   | 6.315  | 9.326  |
| 701-1000 Stmc/h  | 7.929  | 11.274   |
| 1001-2000 Stmc/h | 9.270  | 13.331   |
| 2001-3000 Stmc/h | 11.481   | 16.502   |
| 3001-4000 Stmc/h | 13.484   | 19.980   |
| > 4000 Stmc/h    | ND   | 21.090   |

Nel caso in cui nell'impianto in esame sia presente un impianto di telecontrollo, i prezzi riportati in *Tabella 2* sono maggiorati di Euro 2.262, ovvero del valore attribuito nel campo denominato "Periferica gruppi di riduzione" della Tabella 41 delle linee guida espresso a prezzi 2018.

## **CONDOTTE**

Ai fini della valorizzazione delle condotte, riportare, per anno di posa, il valore calcolato come prodotto tra la lunghezza totale delle reti, riportata nel foglio di lavoro "CONDOTTE"

<sup>10</sup> Sono esclusi dalla valutazione i costi relativi ai gruppi di misura

<sup>11</sup> I valori sono stati determinati come media aritmetica dei valori pubblicati nelle tabelle 24, 25 e 26 delle Linee guida sommando il costo dell'alloggiamento, desunto dalla tabella 23, e il costo della posa dell'alloggiamento, desunto dalla tabella 27. Ai fini della determinazione dei valori riportati in Tabella 2 con riferimento ai costi di alloggiamento dell'armadio e posa dello stesso sono state adottate le seguenti semplificazioni:

per quanto riguarda i costi di alloggiamento:

- valore dell'armadio in acciaio inox di dimensioni 140x100x230 per portate fino a 250 Stmc/h indipendentemente dal numero di linee;
- valore dell'armadio in acciaio inox di dimensioni 180x90x230 per portate da 251 Stmc/h a 700 Stmc/h indipendentemente dal numero di linee;
- valore dell'armadio in acciaio inox di dimensioni 280x120x200 per portate da 701 Stmc/h a 2.000 Stmc/h indipendentemente dal numero di linee;
- valore dell'armadio in acciaio inox di dimensioni 3000x160x230 per portate oltre 2.000 Stmc/h indipendentemente dal numero di linee;

per quanto riguarda i costi di posa alloggiamento viene assunto il 35% del valore riportato in Tabella 27 delle linee guida differenziato per portata nominale.

Tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

(Tav. 12 del manuale di compilazione) e ottenuta come sommatoria delle sezioni tipo<sup>12</sup> individuate nella successiva *Tabella 3*<sup>13</sup>, e il valore espresso in euro/m desumibile dalla medesima *Tabella 3*, per la sezione in esame; i valori vengono differenziati in funzione della sezione tipo, del tipo di materiale delle condotte e delle opere civili per tipologia di posa.

---

<sup>12</sup> Gli aggregati riferiti alle sezioni indicate nella *Tabella 3* sono quelli riportati al comma 8.2.2, *Tabella 2* delle linee guida.

<sup>13</sup> Valori desunti dall'Allegato A alla deliberazione 8 agosto 2014, 414/2014/R/gas, rivalutati a prezzi 2018

Tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

**Tabella 3 - valori di riferimento per le condotte espressi a prezzi 2018 (valori in euro/m)**

| <b>1. FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI PER MATERIALE E SEZIONE DI SCAVO</b> |           |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | Sezione 1 | Sezione 2 | Sezione 3 | Sezione 4 |
| ACCIAIO SENZA PROTEZIONE CATODICA  | 15,56     | 30,35     | 61,23     | 99,37     |
| ACCIAIO CON PROTEZIONE CATODICA <sup>14</sup>                            | 16,56     | 31,35     | 62,23     | 100,37    |
| GHISA  | 35,17     | 46,20     | 80,92     | 127,00    |
| POLIETILENE  | 8,18      | 18,72     | 38,59     | 69,83     |
| <b>2. OPERE CIVILI PER TIPOLOGIA DI POSA E SEZIONE DI SCAVO</b>          |           |           |           |           |
| <b>NORD</b>  |           |           |           |           |
|  | Sezione 1 | Sezione 2 | Sezione 3 | Sezione 4 |
| ASFALTO  | 55,90     | 65,19     | 74,54     | 85,07     |
| PROVINCIALE REGIONALE STATALE (ASFALTO)                                  | 73,73     | 84,58     | 93,17     | 108,64    |
| PAVIMENTAZIONE SPECIALE  | 131,25    | 148,67    | 170,52    | 194,82    |
| MACADAM  | 36,43     | 40,78     | 43,70     | 48,08     |
| TERRENO NATURALE   | 27,56     | 30,86     | 33,00     | 36,39     |
| <b>CENTRO</b>  |           |           |           |           |
|  | Sezione 1 | Sezione 2 | Sezione 3 | Sezione 4 |
| ASFALTO  | 53,75     | 63,19     | 73,38     | 84,39     |
| PROVINCIALE REGIONALE STATALE (ASFALTO)                                  | 72,76     | 83,95     | 94,75     | 113,51    |
| PAVIMENTAZIONE SPECIALE  | 132,59    | 149,91    | 172,06    | 196,78    |
| MACADAM  | 35,17     | 39,39     | 42,21     | 46,44     |
| TERRENO NATURALE   | 26,63     | 29,82     | 31,86     | 35,13     |
| <b>SUD</b>   |           |           |           |           |
|  | Sezione 1 | Sezione 2 | Sezione 3 | Sezione 4 |
| ASFALTO  | 47,08     | 55,83     | 64,08     | 73,46     |
| PROVINCIALE  | 62,74     | 72,65     | 81,74     | 98,95     |

<sup>14</sup> Restano esclusi i costi relativi all'eventuale impianto di telecontrollo presente nell'impianto di protezione catodica (Tabella 41 linee guida); è stato convenzionalmente aggiunto 1 euro rispetto all'acciaio senza protezione catodica

Tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

|                             |        |        |        |        |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| REGIONALE STATALE (ASFALTO) |        |        |        |        |
| PAVIMENTAZIONE SPECIALE     | 136,40 | 154,12 | 176,17 | 200,81 |
| MACADAM                     | 30,66  | 34,33  | 36,79  | 40,47  |
| TERRENO NATURALE            | 23,21  | 26,00  | 27,77  | 30,62  |

### **IMPIANTI DI DERIVAZIONE (IDU)**

Ai fini della valorizzazione degli IDU, per ciascun anno di acquisizione/rinnovamento si seguono i seguenti passi procedurali:

- individuare il numero di IDU per ciascun anno come rapporto tra il numero di “PdR” presente nel foglio di lavoro “IMPIANTI DERIVAZIONI UTENZA” (Tav. 16 del manuale di compilazione) e il “numero medio di PdR per singolo allacciamento” (Tav. 13 del manuale di compilazione);
- il valore sopra determinato è ripartito in base all’”incidenza degli allacciamenti in media pressione” (Tav. 13 del manuale di compilazione) e all’incidenza della tipologia del materiale utilizzato indicata nel campo “valore” (Tav. 15 del manuale di compilazione); si ottengono quindi quattro valori per ciascun gruppo “materiale/pressione” e per ciascun anno di acquisizione/rinnovamento;
- la somma del prodotto dei valori sopra determinati per i corrispondenti valori riportati nella successiva *Tabella 4*<sup>15</sup> alla voce “quota fissa”, rappresenta il costo base per IDU all’anno di acquisizione/rinnovamento.

Come riportato nella deliberazione 414/2014/R/gas sono previsti riconoscimenti incrementali rispetto all’IDU di utenza base per le eccedenze risultanti in funzione della lunghezza delle parti interrate, delle parti aeree e del numero di punti di riconsegna aggiuntivi rispetto a quello base.

In particolare, nel caso in cui risulti:

- un numero medio di PdR per singolo allacciamento superiore a 1;
- una lunghezza media tratto interrato allacciamento superiore a 6,5 m (inclusa anche la parte fuori terra);
- una lunghezza media tratto aereo allacciamento superiore a 1 m

viene calcolato il riconoscimento incrementale come somma del prodotto tra il valore eccedente e le corrispondenti “componenti unitarie” riportate in *Tabella 4* (con riferimento ai tratti interrati di allacciamento il valore deve essere calcolato considerando il peso relativo al materiale utilizzato).

Il valore ottenuto deve essere ripartito per anno di acquisizione/rinnovamento in funzione del valore dell’IDU base, come sopra determinato.

---

<sup>15</sup> Valori desunti dall’Allegato A alla deliberazione 8 agosto 2014, 414/2014/R/gas, rivalutati a prezzi 2018

Tariffe di riferimento provvisorie per l’anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l’anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

**Tabella 4 – valori di riferimento per IDU espressi a prezzi 2018**

|   | <b>u.m.</b> | <b>NORD</b> | <b>CENTRO</b> | <b>SUD</b> |
|---|-------------|-------------|---------------|------------|
| quota fissa per IDU standard media pressione – acciaio                              | Euro/IDU    | 898,44      | 872,83        | 820,08     |
| quota fissa per IDU standard media pressione – polietilene                          | Euro/IDU    | 800,08      | 776,59        | 725,93     |
| quota fissa per IDU standard bassa pressione – acciaio                              | Euro/IDU    | 689,43      | 666,53        | 617,25     |
| quota fissa per IDU standard bassa pressione – polietilene                          | Euro/IDU    | 584,21      | 563,41        | 516,19     |
| componente unitaria per pdr aggiuntivi rispetto a standard                          | Euro/PdR    | 24,28       | 23,47         | 22,67      |
| componente unitaria per metro di parte interrata - acciaio - eccedente standard     | Euro/m      | 69,75       | 67,59         | 60,92      |
| componente unitaria per metro di parte interrata - polietilene - eccedente standard | Euro/m      | 61,08       | 58,95         | 52,27      |
| componente unitaria per metro di parte aerea eccedente standard                     | Euro/m      | 23,41       | 22,48         | 21,61      |

### **GRUPPI DI MISURA**

Ai fini della valorizzazione dei gruppi di misura, riportare, per ciascun anno di posa e categoria (tradizionale/elettronico/add-on) il valore calcolato, per ciascun insieme, come somma dei prodotti tra il numero dei misuratori riportati rispettivamente nei fogli di lavoro “GRUPPI MISURA-P.TI CONSEGNA-INT” e “GRUPPI MISURA-PUNTI RICONSEGNA” e indicato nel campo “numero” (Tav. 19 e 20 del manuale di compilazione), e i corrispondenti valori riportati, per categoria, calibro e tipo apparato di misura, nella successiva *Tabella 5*<sup>16</sup>.

---

<sup>16</sup> Nella valutazione restano esclusi i misuratori a ultrasuoni, a diaframma calibrato e massico termici.

Tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

**Tabella 5 – valori di riferimento per i misuratori e i convertitori di volumi espressi a prezzi 2018 (valori in euro)**

| Categoria Cespite       | Calibro   | Misuratori a membrana      | Misuratori a turbina | Misuratori a rotoide |
|-------------------------|-----------|----------------------------|----------------------|----------------------|
|                         |           | Prezzo di fornitura e posa |                      |                      |
| Misuratori Tradizionali | G4        | 61,05                      |                      |                      |
|                         | G6        | 87,36                      |                      |                      |
|                         | G10       | 225,00                     |                      |                      |
|                         | G16       | 258,39                     |                      |                      |
|                         | G25       | 452,01                     |                      |                      |
|                         | G40       | 808,57                     |                      |                      |
|                         | G65       | 1.313,89                   | 1.102,38             | 1.139,83             |
|                         | G100      | 2.379,18                   | 1.349,64             | 1.344,58             |
|                         | G160      |                            | 1.381,34             | 1.595,89             |
|                         | G250      |                            | 1.704,17             | 2.382,21             |
|                         | G400      |                            | 2.142,00             | 4.974,59             |
|                         | G650      |                            | 2.158,19             | 5.262,00             |
|                         | G1000     |                            | 3.909,28             |                      |
|                         | G1600     |                            | 5.187,44             |                      |
|                         | G2500     | 8.256,16                   |                      |                      |
| G4000 e oltre           | 9.396,68  |                            |                      |                      |
| Categoria Cespite       | Calibro   | Prezzo di fornitura e posa |                      |                      |
| Misuratori elettronici  | G4        | 142,83                     |                      |                      |
|                         | G6        | 179,86                     |                      |                      |
|                         | G10       | 730,02                     |                      |                      |
|                         | G16       | 751,18                     |                      |                      |
|                         | G25       | 899,30                     |                      |                      |
|                         | G40       | 1.026,26                   |                      |                      |
|                         | G65       | 1.692,80                   |                      |                      |
|                         | G100      | 2.327,60                   |                      |                      |
|                         | G160      | 3.808,80                   |                      |                      |
|                         | G250      | 4.126,20                   |                      |                      |
|                         | G400      | 4.655,20                   |                      |                      |
|                         | G650      | 5.078,40                   |                      |                      |
|                         | G1000     | 7.935,00                   |                      |                      |
|                         | G1600     | 9.839,40                   |                      |                      |
|                         | G2500     | 11.532,20                  |                      |                      |
| G4000 e oltre           | 16.610,60 |                            |                      |                      |

Tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

|                    |             |          |
|--------------------|-------------|----------|
| Dispositivi ADD-ON | >G40        | 1.058,00 |
|                    | > G6..<=G40 | 666,54   |

con riferimento ai misuratori tradizionali, i valori riportati in **Tabella 5** sono stati calcolati come somma tra i prezzi di fornitura riportati nelle tabelle 35, 36 e 37 delle linee guida, rivalutati all'anno 2018, e i prezzi per posa in opera calcolati considerando un costo orario di manodopera, pari a 31,70 euro<sup>17</sup> a prezzi 2018, moltiplicato per il numero delle ore lavorate riportate nelle tabelle 38, 39 e 40 delle linee guida.

Con riferimento ai misuratori elettronici e agli *add-on*, i valori in **Tabella 5** sono quelli riportati nella tabella 10 della RTDG, rivalutati a prezzi 2018.

- **Determinazione della matrice dei pesi**

### **MATRICE PESI VRN SEMPLIFICATO**

Sulla base di tale processo di valorizzazione dei cespiti si ottiene la stratificazione, a prezzi 2018, per tipologia di cespiti  $s$  e per anno di entrata in esercizio  $t$  (matrice del costo di ricostruzione a nuovo).

La matrice dei pesi  $\phi_{s,t}$  che esprime la stratificazione per tipologia di cespiti  $s$  e per anno di entrata in esercizio  $t$  si ottiene dividendo il valore del singolo elemento della matrice del costo di ricostruzione a nuovo per *VRN\_semplificato*.

### **MATRICE PESI VIR SEMPLIFICATO**

#### **Porzione soggetta a trasferimento oneroso**

Partendo dai valori desumibili dalla stratificazione per tipologia di cespiti  $s$  e per anno di entrata in esercizio  $t$  del *VRN\_semplificato* riferito alla parte soggetta a trasferimento oneroso (*VRNoner<sub>s,t</sub>*) si costruisce una matrice di valori netti (*VI\_degrado<sub>s,t</sub>*) attraverso l'utilizzo del fattore di degrado e cioè:

$$VI\_degrado_{s,t} = VRNoner_{s,t} * (1 - FD_{s,t})$$

Il valore di  $(1 - FD_{s,t})$ , considerando anno di consegna impianto = 2019, è riportato nella tabella che segue:

<sup>17</sup> costo medio orario di manodopera per operaio specializzato stimato a livello nazionale (elaborazioni ARERA)

Tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

**TABELLA DEGRADO (1-FD<sub>s,t</sub>)**

| ANNO | Condotte stradali | Fabbricati | Impianti di derivazione | Impianti principali e secondari | Misuratori elettronici | Misuratori convenzionali <=G6 | Misuratori convenzionali >G6 | Dispositivi Add-on |
|------|-------------------|------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|
| 1959 | 3,3333%           | 3,3333%    | 0,0000%                 | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1960 | 5,0000%           | 5,0000%    | 0,0000%                 | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1961 | 6,6667%           | 6,6667%    | 0,0000%                 | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1962 | 8,3333%           | 8,3333%    | 0,0000%                 | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1963 | 10,0000%          | 10,0000%   | 0,0000%                 | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1964 | 11,6667%          | 11,6667%   | 0,0000%                 | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1965 | 13,3333%          | 13,3333%   | 0,0000%                 | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1966 | 15,0000%          | 15,0000%   | 0,0000%                 | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1967 | 16,6667%          | 16,6667%   | 0,0000%                 | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1968 | 18,3333%          | 18,3333%   | 2,0000%                 | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1969 | 20,0000%          | 20,0000%   | 4,0000%                 | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1970 | 21,6667%          | 21,6667%   | 6,0000%                 | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1971 | 23,3333%          | 23,3333%   | 8,0000%                 | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1972 | 25,0000%          | 25,0000%   | 10,0000%                | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1973 | 26,6667%          | 26,6667%   | 12,0000%                | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1974 | 28,3333%          | 28,3333%   | 14,0000%                | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1975 | 30,0000%          | 30,0000%   | 16,0000%                | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1976 | 31,6667%          | 31,6667%   | 18,0000%                | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1977 | 33,3333%          | 33,3333%   | 20,0000%                | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1978 | 35,0000%          | 35,0000%   | 22,0000%                | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1979 | 36,6667%          | 36,6667%   | 24,0000%                | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1980 | 38,3333%          | 38,3333%   | 26,0000%                | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1981 | 40,0000%          | 40,0000%   | 28,0000%                | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1982 | 41,6667%          | 41,6667%   | 30,0000%                | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1983 | 43,3333%          | 43,3333%   | 32,0000%                | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1984 | 45,0000%          | 45,0000%   | 34,0000%                | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1985 | 46,6667%          | 46,6667%   | 36,0000%                | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1986 | 48,3333%          | 48,3333%   | 38,0000%                | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1987 | 50,0000%          | 50,0000%   | 40,0000%                | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1988 | 51,6667%          | 51,6667%   | 42,0000%                | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1989 | 53,3333%          | 53,3333%   | 44,0000%                | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1990 | 55,0000%          | 55,0000%   | 46,0000%                | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1991 | 56,6667%          | 56,6667%   | 48,0000%                | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |

Tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

|      |           |           |           |           |           |           |           |           |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1992 | 58,3333%  | 58,3333%  | 50,0000%  | 0,0000%   | 0,0000%   | 0,0000%   | 0,0000%   | 0,0000%   |
| 1993 | 60,0000%  | 60,0000%  | 52,0000%  | 4,0000%   | 0,0000%   | 0,0000%   | 0,0000%   | 0,0000%   |
| 1994 | 61,6667%  | 61,6667%  | 54,0000%  | 8,0000%   | 0,0000%   | 0,0000%   | 0,0000%   | 0,0000%   |
| 1995 | 63,3333%  | 63,3333%  | 56,0000%  | 12,0000%  | 0,0000%   | 0,0000%   | 0,0000%   | 0,0000%   |
| 1996 | 65,0000%  | 65,0000%  | 58,0000%  | 16,0000%  | 0,0000%   | 0,0000%   | 0,0000%   | 0,0000%   |
| 1997 | 66,6667%  | 66,6667%  | 60,0000%  | 20,0000%  | 0,0000%   | 0,0000%   | 0,0000%   | 0,0000%   |
| 1998 | 68,3333%  | 68,3333%  | 62,0000%  | 24,0000%  | 0,0000%   | 0,0000%   | 5,0000%   | 0,0000%   |
| 1999 | 70,0000%  | 70,0000%  | 64,0000%  | 28,0000%  | 0,0000%   | 0,0000%   | 10,0000%  | 0,0000%   |
| 2000 | 71,6667%  | 71,6667%  | 66,0000%  | 32,0000%  | 0,0000%   | 0,0000%   | 15,0000%  | 0,0000%   |
| 2001 | 73,3333%  | 73,3333%  | 68,0000%  | 36,0000%  | 0,0000%   | 0,0000%   | 20,0000%  | 0,0000%   |
| 2002 | 75,0000%  | 75,0000%  | 70,0000%  | 40,0000%  | 0,0000%   | 0,0000%   | 25,0000%  | 0,0000%   |
| 2003 | 76,6667%  | 76,6667%  | 72,0000%  | 44,0000%  | 6,6667%   | 6,6667%   | 30,0000%  | 6,6667%   |
| 2004 | 78,3333%  | 78,3333%  | 74,0000%  | 48,0000%  | 13,3333%  | 13,3333%  | 35,0000%  | 13,3333%  |
| 2005 | 80,0000%  | 80,0000%  | 76,0000%  | 52,0000%  | 20,0000%  | 20,0000%  | 40,0000%  | 20,0000%  |
| 2006 | 81,6667%  | 81,6667%  | 78,0000%  | 56,0000%  | 26,6667%  | 26,6667%  | 45,0000%  | 26,6667%  |
| 2007 | 83,3333%  | 83,3333%  | 80,0000%  | 60,0000%  | 33,3333%  | 33,3333%  | 50,0000%  | 33,3333%  |
| 2008 | 85,0000%  | 85,0000%  | 82,0000%  | 64,0000%  | 40,0000%  | 40,0000%  | 55,0000%  | 40,0000%  |
| 2009 | 86,6667%  | 86,6667%  | 84,0000%  | 68,0000%  | 46,6667%  | 46,6667%  | 60,0000%  | 46,6667%  |
| 2010 | 88,3333%  | 88,3333%  | 86,0000%  | 72,0000%  | 53,3333%  | 53,3333%  | 65,0000%  | 53,3333%  |
| 2011 | 90,0000%  | 90,0000%  | 88,0000%  | 76,0000%  | 60,0000%  | 60,0000%  | 70,0000%  | 60,0000%  |
| 2012 | 91,6667%  | 91,6667%  | 90,0000%  | 80,0000%  | 66,6667%  | 66,6667%  | 75,0000%  | 66,6667%  |
| 2013 | 91,6667%  | 91,6667%  | 90,0000%  | 80,0000%  | 66,6667%  | 66,6667%  | 75,0000%  | 66,6667%  |
| 2014 | 93,3333%  | 93,3333%  | 92,0000%  | 84,0000%  | 73,3333%  | 73,3333%  | 80,0000%  | 73,3333%  |
| 2015 | 95,0000%  | 95,0000%  | 94,0000%  | 88,0000%  | 80,0000%  | 80,0000%  | 85,0000%  | 80,0000%  |
| 2016 | 96,6667%  | 96,6667%  | 96,0000%  | 92,0000%  | 86,6667%  | 86,6667%  | 90,0000%  | 86,6667%  |
| 2017 | 98,3333%  | 98,3333%  | 98,0000%  | 96,0000%  | 93,3333%  | 93,3333%  | 95,0000%  | 93,3333%  |
| 2018 | 100,0000% | 100,0000% | 100,0000% | 100,0000% | 100,0000% | 100,0000% | 100,0000% | 100,0000% |

Al valore di  $VI_{degrado_{s,t}}$  sopra determinato, deve essere portato in detrazione il corrispondente valore residuo dei contributi pubblici e privati (*ContrNetto*) riportati alla voce “Dati economici valutazioni VIR” della Tabella 18 delle linee guida della sezione “*Parte impianto la cui proprietà è ceduta al gestore entrante*”.

Pertanto, per determinare il valore stratificato di *ContrNetto* per tipologia di cespiti  $s$  e per anno di incasso  $t$  ( $ContrNetto_{s,t}$ ), si utilizzano i pesi, determinati a livello nazionale dalla Direzione infrastrutture sulla base delle informazioni disponibili, riportati nella seguente tabella:

Tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

**MATRICE PESI CONTRIBUTI QUOTA PARTE SOGGETTA A TRASFERIMENTO ONEROSO**

| ANNO | Terreni | Condotte stradali | Fabbricati | Impianti di derivazione | Impianti principali e secondari | Misuratori elettronici | Misuratori convenzionali <=G6 | Misuratori convenzionali >G6 | Dispositivi Add-on |
|------|---------|-------------------|------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|
| 1960 | 0,0000% | 0,0000%           | 0,0000%    | 0,0000%                 | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1961 | 0,0000% | 0,0000%           | 0,0000%    | 0,0001%                 | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1962 | 0,0000% | 0,0000%           | 0,0000%    | 0,0001%                 | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1963 | 0,0000% | 0,0000%           | 0,0000%    | 0,0041%                 | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1964 | 0,0000% | 0,0000%           | 0,0000%    | 0,0139%                 | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1965 | 0,0000% | 0,0000%           | 0,0000%    | 0,0148%                 | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1966 | 0,0000% | 0,0000%           | 0,0000%    | 0,0129%                 | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1967 | 0,0000% | 0,0000%           | 0,0000%    | 0,0136%                 | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1968 | 0,0000% | 0,0000%           | 0,0000%    | 0,0233%                 | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1969 | 0,0000% | 0,0000%           | 0,0000%    | 0,0216%                 | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1970 | 0,0000% | 0,0000%           | 0,0000%    | 0,0253%                 | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1971 | 0,0000% | 0,0000%           | 0,0000%    | 0,0678%                 | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1972 | 0,0000% | 0,0000%           | 0,0000%    | 0,0501%                 | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1973 | 0,0000% | 0,0000%           | 0,0000%    | 0,0522%                 | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1974 | 0,0000% | 0,0000%           | 0,0000%    | 0,1140%                 | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1975 | 0,0000% | 0,0000%           | 0,0000%    | 0,1436%                 | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1976 | 0,0000% | 0,0000%           | 0,0000%    | 0,0841%                 | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1977 | 0,0000% | 0,0000%           | 0,0000%    | 0,0330%                 | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1978 | 0,0000% | 0,0000%           | 0,0000%    | 0,0097%                 | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1979 | 0,0000% | 0,0000%           | 0,0041%    | 0,0388%                 | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1980 | 0,0000% | 0,0000%           | 0,0117%    | 0,0825%                 | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1981 | 0,0000% | 0,0000%           | 0,0000%    | 0,1105%                 | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1982 | 0,0000% | 0,0000%           | 0,0180%    | 0,1363%                 | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1983 | 0,0000% | 0,0000%           | 0,0076%    | 0,1072%                 | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1984 | 0,0000% | 0,0000%           | 0,0110%    | 0,2138%                 | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1985 | 0,0000% | 0,0000%           | 0,0224%    | 0,3926%                 | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1986 | 0,0000% | 0,0000%           | 0,0708%    | 0,3826%                 | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1987 | 0,0000% | 0,0000%           | 0,1150%    | 0,4613%                 | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1988 | 0,0000% | 0,0000%           | 0,0864%    | 0,3234%                 | 0,0006%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1989 | 0,0000% | 0,0000%           | 0,0721%    | 0,4364%                 | 0,0228%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1990 | 0,0000% | 0,0000%           | 0,0766%    | 0,5353%                 | 0,0098%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1991 | 0,0000% | 0,0000%           | 0,1053%    | 0,6432%                 | 0,0310%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |

Tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

|      |         |         |         |          |         |         |         |         |         |
|------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1992 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0646% | 0,7886%  | 0,0382% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| 1993 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0125% | 0,6145%  | 0,0102% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| 1994 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0713% | 0,4740%  | 0,0189% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| 1995 | 0,0000% | 0,0000% | 0,1811% | 0,7662%  | 0,0113% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| 1996 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0261% | 0,7539%  | 0,0026% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| 1997 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0445% | 0,9037%  | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| 1998 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0145% | 1,0859%  | 0,0011% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| 1999 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0407% | 0,8147%  | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| 2000 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0236% | 0,0361%  | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| 2001 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0559% | 0,2687%  | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| 2002 | 0,0000% | 0,0000% | 0,2450% | 0,2045%  | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| 2003 | 0,0000% | 0,0000% | 0,1247% | 0,2472%  | 0,0087% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| 2004 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0425% | 0,1613%  | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| 2005 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0212% | 0,2059%  | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| 2006 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0358% | 0,1618%  | 0,0095% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| 2007 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0334% | 0,1306%  | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| 2008 | 0,0000% | 0,0000% | 0,1165% | 1,4273%  | 0,1225% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| 2009 | 0,0000% | 0,0040% | 0,3676% | 0,8849%  | 0,0031% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| 2010 | 0,0000% | 0,0215% | 0,9101% | 0,9835%  | 0,0151% | 0,0000% | 0,0001% | 0,0013% | 0,0000% |
| 2011 | 0,0000% | 0,0631% | 0,6517% | 0,8564%  | 0,0274% | 0,0000% | 0,0021% | 0,0095% | 0,0000% |
| 2012 | 0,0000% | 0,0137% | 2,6072% | 9,9200%  | 0,1378% | 0,0000% | 0,0075% | 0,0423% | 0,0043% |
| 2013 | 0,0002% | 0,0124% | 4,3075% | 10,5295% | 0,3544% | 0,0004% | 0,0037% | 0,0200% | 0,0018% |
| 2014 | 0,0053% | 0,0474% | 3,6015% | 10,0781% | 0,2382% | 0,0040% | 0,0025% | 0,0481% | 0,0025% |
| 2015 | 0,0033% | 0,0000% | 2,5544% | 9,3695%  | 0,1413% | 0,0030% | 0,0028% | 0,0107% | 0,0040% |
| 2016 | 0,0027% | 0,0000% | 3,5192% | 8,9383%  | 0,2115% | 0,0272% | 0,0047% | 0,0114% | 0,0021% |
| 2017 | 0,0001% | 0,0004% | 3,4318% | 9,2868%  | 0,0184% | 0,0237% | 0,0038% | 0,0002% | 0,0018% |

Applicando la matrice dei pesi sopra indicata al valore residuo dei contributi pubblici e privati (*ContrNetto*), si ottiene il valore stratificato dei contributi per tipologia di cespiti  $s$  e per anno di incasso  $t$  (*ContrNetto<sub>s,t</sub>*).

Al valore di  $VI\_degrado_{s,t}$  deve essere detratto il corrispondente valore di *ContrNetto<sub>s,t</sub>*, ottenendo il valore di *VIRsemplificato<sub>s,t</sub>*.

Si determinano:

- il valore di *VIR\_semplificato*, sommando i singoli elementi di *VIRsemplificato<sub>s,t</sub>*;
- la matrice di pesi percentuali  $\phi_{s,t}$  che esprime la stratificazione per tipologia di cespiti  $s$  e per anno di entrata in esercizio  $t$ , dividendo i singoli elementi della matrice sopra

Tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

determinata (che rappresenta la stratificazione per tipologia di cespite  $s$  e per anno di entrata in esercizio  $t$ ) per il valore di **VIR\_semplificato**.

### Porzione non soggetta a trasferimento oneroso

Ai fini della determinazione del valore  $VI_{degrado_{s,t}}$  valgono le medesime regole descritte nel precedente paragrafo.

Con riferimento al valore residuo dei contributi pubblici e privati da prendere in considerazione (*ContrNetto*), tale valore è quello riportato alla voce “Dati economici valutazioni VIR” della Tabella 18 delle linee guida nelle sezioni “*Parte impianto la cui proprietà è ceduta all'ente locale seguendo art. 5 comma 14 b*” e “*Parte impianto già dell'ente locale o ceduta all'ente locale a devoluzione completamente gratuita a fine concessione*”.

per determinare il valore stratificato di *ContrNetto* per tipologia di cespite  $s$  e per anno di incasso  $t$  ( $ContrNetto_{s,t}$ ), si utilizza la matrice dei pesi di seguito riportata;

### MATRICE PESI CONTRIBUTI QUOTA PARTE SOGGETTA A TRASFERIMENTO ONEROSO

| ANNO | Terreni | Condotte stradali | Fabbricati | Impianti di derivazione | Impianti principali e secondari | Misuratori elettronici | Misuratori convenzionali <=G6 | Misuratori convenzionali >G6 | Dispositivi Add-on |
|------|---------|-------------------|------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|
| 1960 | 0,0000% | 0,0000%           | 0,0000%    | 0,0000%                 | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1961 | 0,0000% | 0,0000%           | 0,0000%    | 0,0000%                 | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1962 | 0,0000% | 0,0000%           | 0,0000%    | 0,0000%                 | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1963 | 0,0000% | 0,0000%           | 0,0000%    | 0,0000%                 | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1964 | 0,0000% | 0,0000%           | 0,0000%    | 0,0071%                 | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1965 | 0,0000% | 0,0000%           | 0,0000%    | 0,0083%                 | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1966 | 0,0000% | 0,0000%           | 0,0000%    | 0,0119%                 | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1967 | 0,0000% | 0,0000%           | 0,0000%    | 0,0042%                 | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1968 | 0,0000% | 0,0000%           | 0,0000%    | 0,0015%                 | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1969 | 0,0000% | 0,0000%           | 0,0000%    | 0,0043%                 | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1970 | 0,0000% | 0,0000%           | 0,0000%    | 0,0142%                 | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1971 | 0,0000% | 0,0000%           | 0,0000%    | 0,0159%                 | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1972 | 0,0000% | 0,0000%           | 0,0000%    | 0,0532%                 | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1973 | 0,0000% | 0,0000%           | 0,0000%    | 0,0074%                 | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1974 | 0,0000% | 0,0000%           | 0,0000%    | 0,0158%                 | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1975 | 0,0000% | 0,0000%           | 0,0000%    | 0,0111%                 | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1976 | 0,0000% | 0,0000%           | 0,0000%    | 0,0255%                 | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1977 | 0,0000% | 0,0000%           | 0,0000%    | 0,0518%                 | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1978 | 0,0000% | 0,0000%           | 0,0000%    | 0,2246%                 | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1979 | 0,0000% | 0,0000%           | 0,0000%    | 0,0799%                 | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |
| 1980 | 0,0000% | 0,0000%           | 0,0000%    | 0,1919%                 | 0,0000%                         | 0,0000%                | 0,0000%                       | 0,0000%                      | 0,0000%            |

Tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località

|      |         |         |          |         |         |         |         |         |         |
|------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1981 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000%  | 0,1588% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| 1982 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000%  | 0,2350% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| 1983 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000%  | 0,2241% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| 1984 | 0,0000% | 0,0000% | 0,3279%  | 0,4690% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| 1985 | 0,0000% | 0,0000% | 0,1390%  | 0,3239% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| 1986 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000%  | 0,4674% | 0,2711% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| 1987 | 0,0114% | 0,1819% | 2,4316%  | 2,0473% | 0,0293% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| 1988 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000%  | 1,0621% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| 1989 | 0,0033% | 0,0063% | 0,6393%  | 1,1185% | 0,1277% | 0,0000% | 0,0048% | 0,0189% | 0,0000% |
| 1990 | 0,0016% | 0,0030% | 1,7585%  | 1,5888% | 0,1781% | 0,0000% | 0,0038% | 0,0403% | 0,0000% |
| 1991 | 0,0015% | 0,0029% | 0,2982%  | 0,9692% | 0,0203% | 0,0000% | 0,0025% | 0,0096% | 0,0000% |
| 1992 | 0,0154% | 0,0029% | 1,1738%  | 1,2515% | 0,4237% | 0,0000% | 0,0047% | 0,0631% | 0,0000% |
| 1993 | 0,0014% | 0,0026% | 0,2590%  | 0,6773% | 0,1257% | 0,0000% | 0,0019% | 0,0075% | 0,0000% |
| 1994 | 0,0013% | 0,0025% | 0,7328%  | 0,6933% | 0,0157% | 0,0000% | 0,0033% | 0,0311% | 0,0000% |
| 1995 | 0,0066% | 0,0025% | 1,5645%  | 0,6104% | 0,0174% | 0,0000% | 0,0065% | 0,1326% | 0,0000% |
| 1996 | 0,0012% | 0,0025% | 0,5769%  | 0,6538% | 0,0177% | 0,0000% | 0,0021% | 0,0082% | 0,0000% |
| 1997 | 0,0012% | 0,0025% | 0,2504%  | 1,3363% | 0,0187% | 0,0000% | 0,0022% | 0,0085% | 0,0000% |
| 1998 | 0,0307% | 0,1273% | 3,2371%  | 1,7514% | 0,1861% | 0,0000% | 0,0102% | 0,0536% | 0,0000% |
| 1999 | 0,0309% | 0,0001% | 3,9576%  | 5,9745% | 0,4979% | 0,0000% | 0,0150% | 0,3623% | 0,0000% |
| 2000 | 0,0175% | 0,0001% | 1,7772%  | 1,0377% | 0,1720% | 0,0000% | 0,0049% | 0,0542% | 0,0000% |
| 2001 | 0,0000% | 0,0001% | 0,0523%  | 0,2142% | 0,0004% | 0,0000% | 0,0003% | 0,0013% | 0,0000% |
| 2002 | 0,0000% | 0,0001% | 0,0842%  | 0,1341% | 0,0004% | 0,0000% | 0,0003% | 0,0014% | 0,0000% |
| 2003 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0506%  | 0,1608% | 0,0004% | 0,0000% | 0,0003% | 0,0013% | 0,0000% |
| 2004 | 0,0000% | 0,0000% | 0,1542%  | 0,0415% | 0,2184% | 0,0000% | 0,0003% | 0,0014% | 0,0000% |
| 2005 | 0,0000% | 0,0000% | 0,2075%  | 0,0552% | 0,0004% | 0,0000% | 0,0003% | 0,0014% | 0,0000% |
| 2006 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0930%  | 0,1126% | 0,0005% | 0,0000% | 0,0003% | 0,0015% | 0,0000% |
| 2007 | 0,0000% | 0,0000% | 0,4229%  | 0,0957% | 0,0005% | 0,0000% | 0,0003% | 0,0015% | 0,0000% |
| 2008 | 0,0000% | 0,0000% | 0,4660%  | 0,0863% | 0,0059% | 0,0000% | 0,0014% | 0,0229% | 0,0000% |
| 2009 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0593%  | 1,8598% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| 2010 | 0,0000% | 0,0000% | 0,5573%  | 1,3223% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| 2011 | 0,0000% | 0,0000% | 0,1723%  | 1,1814% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| 2012 | 0,0000% | 0,0000% | 3,4648%  | 6,8287% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| 2013 | 0,0582% | 0,0559% | 2,2220%  | 4,6251% | 0,2284% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0002% | 0,0000% |
| 2014 | 0,0120% | 0,0000% | 12,6386% | 3,7612% | 0,3633% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| 2015 | 0,0007% | 0,0000% | 0,8431%  | 4,0165% | 0,0780% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| 2016 | 0,0000% | 0,0000% | 0,8830%  | 2,8011% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0073% | 0,0000% |
| 2017 | 0,0000% | 0,0000% | 0,5422%  | 2,7258% | 0,0704% | 0,0000% | 0,0011% | 0,0067% | 0,0017% |

I passi successivi sono gli stessi già descritti nel paragrafo “Porzione soggetta a trasferimento oneroso”.

Tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 e tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località sorte dopo il 16 ottobre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le località in avviamento e acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località